

CCIII.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 6917) — *Comunicazione* (pag. 6918) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Lucca* (pag. 6918) — *Dopo osservazioni del senatore Lucca* (6918, 6919), *del Presidente del Consiglio* (pag. 6918, 6919) *e del Presidente* (pag. 6920), *rimane stabilito che l'interpellanza sarà discussa alla ripresa dei lavori* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata»* (N. 770), *parlano i senatori Pedotti* (pag. 6920, 6928), *Casana* (pag. 6928), *Lamberti* (pag. 6929), *Mariotti, relatore* (pag. 6923, 6926), *il ministro dei lavori pubblici* (pag. 6922, 6924) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6925, 6929) — *Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale»* (N. 669), *parlano i senatori Cefaly* (pag. 6932), *Casana, relatore* (pag. 6933) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6933) — *Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Nella discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la valle del Po»* (N. 696) *parlano i senatori Frascara* (pag. 6936), *Mariotti, relatore* (pag. 6937) *e il ministro dei lavori pubblici* (pag. 6937) — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Risultato di votazione* (pag. 6938) — *Nella discussione generale del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi»* (N. 699), *parlano i senatori Todaro* (pag. 6939), *Buscemi* (pag. 6940), *Plutino* (pag. 6940) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6940) — *Senza discussione sono approvati gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910)»* (N. 668) (pag. 6955) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Saluto al Presidente: parlano il senatore Del Giudice* (pagina 6956) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6956); *risponde il Presidente* (pag. 6957) — *Per la salute del senatore Rattazzi: parlano il senatore Lucca* (pag. 6957) *e il Presidente del Consiglio* (pag. 6957) — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 6958). — *Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione; interviene più tardi il ministro di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge :

Fanno omaggio al Senato :

Il ministro della marina: *Notizie sulla marina mercantile dei principali paesi marittimi.*

La Deputazione provinciale di Padova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1909.*

Il sig. Giuseppe Fregui: *Sulle origini della roccia Roma e dei sette o dei dieci colli che la circondano.*

La Deputazione provinciale di Piacenza: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1910.*

La Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Bilancio consuntivo del 1910 del fondo di beneficenza.*

La Cassa Nazionale di assicurazioni per gl'infortuni degli operai sul lavoro: *Rendiconto amministrativo e finanziario e bilancio consuntivo del 1909.*

La Deputazione provinciale di Bologna: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bologna, anni 1906-1907-1908-1909-1910-1911.*

Il prof. Francesco Cavani: *L'azione del possessore dei terreni nella formazione del nuovo catasto italiano.*

La Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti di quel Consiglio provinciale. Sessione ordinaria e straordinaria, anno 1909.*

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio del ministro dei lavori pubblici:

« Roma, addì 14 luglio 1911.

« Mi onoro di presentare l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche nel bilancio di questo Ministero e dei reintegri ad esso fatti durante il quarto trimestre dell'esercizio 1910-1911 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, numero 126.

« Il Ministro
« E. SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza del senatore Lucca :

« Chiedo interpellare l'onor. Presidente del Consiglio al fine di sapere se agli effetti delle funzioni di vigilanza sugli atti della Cassa Nazionale di previdenza attribuite al Governo dal disposto dell'art. 34 della legge 30 maggio 1907, n. 376, egli non creda di dover intervenire per esaminare se la Cassa Nazionale, malgrado la sua incapacità in genere a fare donazioni e la precisa disposizione proibitiva portata dall'articolo 59 del proprio regolamento, possa, per qualsiasi ragione, essere obbligata a distarre una parte del suo patrimonio per sussidiare, con una concessione gratuita, un ente estraneo al funzionamento dell'istituto.

« PIERO LUCCA ».

LUCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA. Siccome l'interpellanza è diretta all'onor. Presidente del Consiglio, il quale è presente, lo prego di aver la cortesia di dirmi, poichè siamo alla vigilia delle vacanze, quando crederrebbe opportuno di consentire allo svolgimento di detta interpellanza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Siccome l'argomento dell'interpellanza, per ragione di materia, è più specialmente di competenza del mio collega dell'agricoltura, prenderò accordi con lui per vedere se e quando potremo rispondere.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Siccome l'argomento non risponde ad una semplice curiosità del senatore Lucca, ma ad un sentimento comune ad una notevole parte dei senatori, i quali ieri nella votazione hanno creduto col loro voto di poter dimostrare che per la legge della cessione di area alla Cassa Nazionale di previdenza, vi era ancora qualche cosa da discutere, e siccome non trattasi più di concedere o di negare alla Cassa Nazionale di previdenza, il terreno in questione, ma si tratta di trovar modo di im-

pedire, se possibile, che questa cessione, che la legge ha voluto fosse gratuita, sia invece subordinata a condizioni le quali, per le circostanze con cui furono imposte, per il modo col quale furono volute, giustificerebbero l'intervento del Governo per esaminare se la Cassa Nazionale di previdenza sia obbligata ad osservare quelle condizioni...

PRESIDENTE. Ma ora non si può svolgere l'interpellanza.

LUCCA. ...Non la svolgo perchè avrei altro a dire. Desidererei soltanto, se il ministro dell'agricoltura venisse in Senato prima che la seduta fosse chiusa, che il Presidente del Consiglio avesse la cortesia di chiedergli se a questa interpellanza, che mi pare molto semplice, non sia possibile di rispondere subito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sia un precedente pericolosissimo quello di discutere oggetti che non siano iscritti all'ordine del giorno. È diritto di ogni senatore, come di ogni deputato all'altro ramo del Parlamento, di prendere parte alla discussione, ed egli deve essere avvisato che questa discussione avviene in un determinato giorno.

L'on. Lucca ben comprende che a me dovrebbe di parere men che cortese verso di lui, perchè, fra l'altro, la sua interpellanza si riferisce ad una questione alla quale l'attuale Ministero è completamente estraneo: ma ritengo sistema corretto l'iscrivere all'ordine del giorno le questioni che devono formare oggetto di discussione.

Non so se il mio collega dell'agricoltura verrà oggi in Senato; del resto non mi pare conveniente che, sopra un argomento qualsiasi, il Governo prenda gli accordi qui, al banco dei ministri, e improvvisi una risposta, senza aver sott'occhio nessuno dei documenti riflettenti la questione.

Me ne duole; ma io non mi sentirei di accettare una interpellanza così *ex abrupto*, specialmente sopra un argomento che io non conosco, non avendo preso parte alle trattative, nè avendovi partecipato il mio collega dell'agricoltura, che, quando avvennero, non era al Governo.

LUCCA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Circa la questione di correttezza parlamentare, mi permetta l'onor. Presidente del Consiglio di osservargli semplicemente questo: che sarebbe escluso assolutamente, secondo il suo modo di vedere, il diritto di presentare interpellanze di carattere urgente, poichè e per esse e per le interrogazioni, dovrebbe essere necessaria l'iscrizione all'ordine del giorno.

Io ritengo che il regolamento provveda a questo caso, e che si possa, quando sia d'accordo il Governo, e quando il Senato consenta, svolgere le interpellanze e le interrogazioni anche nella stessa seduta in cui furono presentate.

In ogni modo, sono i precedenti che, a parte la lettera del regolamento, mi hanno indotto a presentare quest'interpellanza. Io non chiedo che sia svolta subito, perchè, evidentemente, pare che io abbia chiesto qualche cosa cui, per le ragioni di fatto accennate dal Presidente del Consiglio, non si possa rispondere, e qui precisamente, e sostanzialmente sta la ragione della mia interpellanza.

È necessario che il Presidente del Consiglio, e il ministro di agricoltura, assumano informazioni su di una legge che, sulla proposta del Governo, è stata ieri votata dal Senato; è necessario che si sappia da loro che cosa hanno proposto, e che cosa noi abbiamo votato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi sembra superfluo domandare che cosa il Senato abbia ieri votato. Ha votato un articolo di legge puro e semplice, il quale dichiara che il Governo del Re è autorizzato a cedere alla Cassa per l'invalidità e la vecchiaia degli operai un terreno. Punto e basta; non c'è altro.

Se ora si viene ad interpellare improvvisamente il Governo, mentre l'interpellanza poteva essere presentata ieri, e si vuole che in giornata...

LUCCA. No, no, non ho chiesto questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ella mi ha chiesto di rispondere subito.

LUCCA. Ho detto che si poteva rispondere anche subito...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il regolamento dice: « Il Senato, sentiti i ministri del Re, determina per alzata e seduta e senza discussione, in qual giorno le interpellanze debbano avere luogo ».

Evidentemente si vuol dare tempo, a chi è interpellato, di esaminare gli atti presso il suo Ministero, e qui si tratta di atti che nè io, nè il mio collega di agricoltura abbiamo avuto occasione di vedere.

LUCCA. Con questa dichiarazione, ella mi ha già risposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe impossibile una risposta in questo momento su atti che non abbiamo veduto; come non si può ammettere lo svolgimento di una interpellanza, prima che sia posta all'ordine del giorno. Nei Parlamenti, ed anche nei Consigli comunali, è rispettato il diritto di tutti coloro che appartengono all'assemblea, di conoscere, cioè, che cosa si discuterà nella riunione.

LUCCA. Sta bene; ne discuteremo a novembre.

PRESIDENTE. Il Governo può, d'accordo con gli interpellanti e per deliberazione del Senato, rispondere anche nella stessa seduta in cui la domanda di interpellanza fu annunciata; ma la regola è di iscrivere l'interpellanza all'ordine del giorno della tornata in cui dovrà essere svolta.

LUCCA. Prendo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, e, come ho già detto, attenderò a novembre la risposta del Governo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Avverto intanto i signori senatori che in fine di seduta, vi sarà un'altra votazione a scrutinio segreto; li prego pertanto di non allontanarsi dall'Aula.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni chilometriche per ferrovie da concedere alla industria privata » (N. 700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni chilometriche per ferrovie da concedere alla industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 700).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Non tema il Senato che io voglia fare un lungo discorso, per quanto si tratti di interessantissimo argomento.

Il tempo stringe, ed io dirò poche parole e farò brevissime dichiarazioni.

Io considero questo progetto di legge, alla cui relazione, quale membro della Commissione di finanze, ho avuto a prendere parte, come assai encomiabile per i provvedimenti che contiene nei riguardi delle ferrovie sicule e sarde rappresentanti un alto interesse, che il Governo non poteva e non doveva trascurare, ma un interesse semplicemente locale. Lodevole anche questo progetto di legge per quanto provvede a proposito del compimento della linea Aulla-Lucca, questa povera linea che da trent'anni aspetta di essere ultimata.

L'importanza militare di questa linea è troppo nota perchè io debba oggi spendervi una sola parola.

Constato semplicemente che col compimento di questa ferrovia sarà a noi possibile la migliore utilizzazione anche in caso di guerra del valico del Borgallo, ossia della Parma-Spezia, che oggi non lo sarebbe completamente.

Come dice la chiusa della relazione, la Commissione di finanze avrebbe però anche desiderato trovare in questo disegno di legge qualche cosa che concernesse un'altra linea, la quale rappresenta quasi il proseguimento della Aulla-Lucca, che è pure di altissima impor-

tanza militare, e intorno alla quale io ho già avuto occasione altra volta d'intrattenere il Senato. Intendo parlare della ferrovia interna Spezia-Genova, linea di alta importanza militare, non soltanto, ma altresì importantissima se considerata dal punto di vista commerciale.

Non è il caso di sviluppare questo secondo argomento; basta avvertire che litoranea Spezia-Genova, oltrechè sarebbe gravissimamente esposta agli attacchi del nemico in caso di guerra è anche continuamente soggetta agli insulti del mare in tempo di pace. Infatti, non passa anno, si può dire, senza che qualche guasto costringa ad interrompere il traffico per sette, otto, dieci giorni. E questo basta a provare l'assoluta necessità di una linea che corra lontana dal mare, e che, oltre a provvedere a gravi interessi in tempo di pace, ovierebbe a danni incalcolabili in caso di guerra.

Tutti voi vedete, perchè tutti conoscete le condizioni in cui si svolge questa ferrovia lungo il mare, con quale facilità le numerosissime opere d'arte di cui quella linea si compone potrebbero essere rotte da un nemico qualsiasi: non occorre essere molto forti sul mare per portare attentati dannosissimi ad una ferrovia di questo genere.

Considerate, o signori, in quali condizioni ci troveremmo il giorno in cui dalla penisola non si potesse più comunicare sicuramente con Genova, perchè non soltanto si perderebbero le comunicazioni con quel grande importante centro, ma altresì, quel che è peggio, anche la possibilità di utilizzare oltre Genova i più importanti valichi dell'Appennino; dico i valichi dei Giovi, che rappresentano la linea sulla quale si svolge con maggior intensità il movimento ferroviario tra la penisola e la valle del Po. Noi saremmo ridotti a dover fare assegnamento sulla sola Porrettana.

Ma dopo di ciò, dovrei io dire quale sia l'importanza di Genova anche in sè e per sè considerata, di Genova, il cui commercio, i cui traffici continuamente crescono e si sviluppano? Con lo ampliamento del porto, mediante la costruzione del nuovo bacino, pel quale i lavori sono già iniziati, i traffici di Genova assurgerranno ad una importanza straordinaria, mentre essa già a quest'ora e per certi rispetti ha vinto il porto di Marsiglia.

Per la sua ubicazione, per cui essa rappre-

senta il più settentrionale dei porti delle coste del Tirreno, e però il punto di maggiore avvicinamento tra il mare e l'Europa centrale, Genova è necessariamente, fatalmente, destinata ad un grande avvenire; nè Genova soltanto, ma anche io, penso i vicini porti di Spezia da una parte, di Savona dall'altra. E questo grande accrescimento di importanza commerciale, di Genova soprattutto, non deve da noi essere considerato semplicemente in riguardo alla valle del Po, ma appunto nei rispetti del commercio con l'Europa centrale. Ogni aumento di comunicazioni della penisola con Genova è quindi da tenersi nel massimo conto, e certo è che la linea interna da Spezia non potrebbe non rappresentare un notevole accrescimento di queste comunicazioni.

In tutte queste considerazioni vi è poi anche la ragione per la quale io penso, e lo dico qui incidentalmente e di sfuggita, che a Genova bisognerà un giorno pensare anche come importantissima piazza forte, mentre adesso si può dire che ha cessato di esserlo, stantechè le sue fortificazioni sono ormai invecchiate e molte sono state, come tali, ormai radiate.

Ma, tornando alla linea interna, io debbo per profondo convincimento dichiarare che una comunicazione sicura dalla penisola a Genova è una questione di capitalissima importanza, mentre aggiungo che tale importanza sarà anche maggiore il giorno (e dovrà pur venire e io mi auguro non sia lontano) nel quale Genova sarà congiunta direttamente anche con Piacenza per la ferrovia della Val di Trebbia, la quale da Piacenza per Cremona potrà continuare verso Verona, a determinare per il Brennero un'altra grande arteria tra il nostro massimo porto commerciale e l'Europa centrale. Ora io ritengo che la questione della ferrovia Genova-Piacenza, non potrà avere la sua migliore soluzione che nella costruzione anche della linea interna, imperocchè la comunicazione da Genova al Po per Val di Trebbia non dovrebbe dipartirsi proprio dal porto di Genova, ma riallacciarsi per la testata della Valle del Bisagno a quella della Valle di Fontanabona in cui correrebbe la linea interna Spezia-Genova.

È mia ben fondata persuasione che sarà di notevole, di altissima importanza, nei rispetti militari, anche la linea-Genova-Piacenza; ma

soprattutto considero di assoluta necessità una ferrovia coperta che dalla bassa Valle della Magra, ossia da Spezia o da Santo Stefano arrivi al coperto sopra Genova. Sarebbe essa il proseguimento ed il compimento di quella linea ben protetta che, dopo costrutta la Aulla-Lucca, da riallacciarsi verso sud attraverso la bassa Valle dell'Arno, per Empoli, con la ferrovia di Siena, verrebbe a costituire una diretta e ben sicura comunicazione che congiungerebbe, affatto lontana dal mare, Roma alla Valle del Po.

Fare delle dimostrazioni di carattere tecnico per comprovare la grande importanza militare di una simile comunicazione mi parrebbe superfluo; e d'altronde il tempo stringe. Mi limito ad esprimere il voto che l'on. ministro dei lavori pubblici, che il Governo, vogliano accettare l'ordine del giorno della Commissione di finanze che è in calce alla relazione. Ed è caldissimo questo mio voto. Permetta il Senato che a questo proposito io ricordi come, trattando lo stesso argomento due anni or sono e sedendo a quel posto quale ministro dei lavori pubblici l'on. Bertolini, il quale non aderiva ad interessarsi di questa linea coperta da Spezia a Genova, io ebbi a significare che dovevo lasciare a lui, in faccia alla storia, all'avvenire, alle sorti future d'Italia, tutta la responsabilità di non aver voluto provvedere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze, e del quale do lettura:

ORDINE DEL GIORNO:

« Il Senato, convinto dell'altissima importanza di assicurare, soprattutto nell'interesse della difesa nazionale, le comunicazioni interne di Genova con la Spezia, e, per mezzo dell'Aulla-Lucca, con le provincie centrali della Penisola, raccomanda al Governo di tenere in speciale considerazione le domande che venissero fatte per la concessione della ferrovia da Genova alla Spezia o a S. Stefano Magra; e - ove non venga presentata alcuna domanda di concessione - di studiare il modo di provvedere il più presto possibile alla costruzione di quella linea a cura diretta dello Stato ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio la Commissione di finanze per la sua relazione che ha dimostrato chiaramente quali sono i criteri informativi del presente disegno di legge, e quali i vantaggi che si spera debbano derivarne; e ringrazio anche l'on. senatore Pedotti che ha aggiunto la sua autorevole parola alla perspicua relazione dell'on. Mariotti.

Bisogna tener ben presente che le attuali proposte non contemplano la costruzione di speciali linee ferroviarie, nè l'ampliamento della rete dello Stato; non si tratta, insomma, di provvedere ad alcuna delle particolari esigenze, che pur sono molte, le quali si vanno formando ed accentuando in tutte le parti della penisola per nuove comunicazioni.

Questo disegno di legge mira invece a rendere possibile, mercè l'aumento della sovvenzione chilometrica, la concessione alla industria privata della costruzione e dell'esercizio di linee destinate altrimenti a non esser mai attuate.

Questa forma di impulso alle costruzioni ferroviarie rimonta *ab antiquo* in Italia: è una via parallela a quella della costruzione delle grandi linee che poi vennero a formare la rete dello Stato.

Le sovvenzioni chilometriche, completate con le offerte legali degli enti locali e con altri mezzi, valgono a costituire un piano finanziario che rende possibile la costruzione e l'esercizio di linee da parte dell'industria privata. E poiché le condizioni di tale industria hanno man mano risentito le conseguenze dell'ognor crescente costo della mano d'opera e, in genere, delle spese così di costruzione come di esercizio, la misura del sussidio dello Stato fu a varie riprese aumentata; per modo che il sussidio, che originariamente era di 1000 lire, fu portato a 3000 lire e poi a 5000, a 7000, a 7500 e da ultimo, con la legge del 1908, riducendo a cinquant'anni la durata del sussidio, questo fu elevato a 8500. Ebbene la presente legge aumenta ulteriormente quella sovvenzione chilometrica, mantenendosi del tutto nella direttiva e nella struttura della precedente legislazione.

È vero che nella presente legge vi sono anche due disposizioni che riguardano il raccordo

S. Stefano-Belbo e la Aulla-Lucca, ma queste linee si trovano in una condizione specialissima. La Santo Stefano Belbo era già prevista dalla legge del 1908 e fu poi sospesa dalla legge del 1909. Con l'attuale progetto, quindi, non si fa altro che ripristinare l'alinea *f*) dell'art. 1 della legge del 1908.

Quanto all'Aulla-Lucca, essa era una delle complementari previste dalla legge del 1879; anzi era l'ultima delle complementari, perchè il programma delle complementari tracciato con la legge del 1879, e poi mano mano ampliato, fu esaurito meno che per la Aulla-Lucca, la quale, ultima ed unica di quelle linee, rimase ancora incompleta.

Quindi si tratta non di un impegno legislativo nuovo, ma di uno preesistente che risale al 1879, e che questo disegno di legge non fa che mantenere, senza nulla aggiungere di nuovo. Ecco perchè, per quanto io riconosca giuste e fondate le considerazioni con tanta competenza svolte dall'onor. senatore Pedotti e possa anche consentire circa l'importanza di altre costruzioni, come sarebbe quella interna Genova-Spezia, pur tuttavia debbo osservare che esse rientrano in un campo assolutamente estraneo a quello che forma oggetto della presente legge, cioè nel campo delle costruzioni ferroviarie, mentre qui si tratta dell'ulteriore applicazione di principi legislativi vigenti per rendere possibili le concessioni all'industria privata di ferrovie di interesse più specialmente locale in varie regioni d'Italia, specialmente in Sicilia ed in Sardegna.

Tutti sanno, e l'ha riconosciuto e nobilmente sostenuto più volte il Senato, che occorre venire in aiuto di queste regioni perchè possano essere percorse dalla strada ferrata, mentre ora vaste zone ne sono assolutamente prive.

Sulla linea interna Genova-Spezia si è molte volte discusso con scritti ed a voce; si sono fatti molti studi e progetti; molti deputati e senatori se ne sono occupati nei due rami del Parlamento; e la stessa direzione delle ferrovie l'ha fatta oggetto di molti studi.

La questione era stata ventilata sotto un duplice aspetto, sotto l'aspetto di linea di interesse locale e di linea di interesse generale. Come linea di interesse locale con grandi pendenze, si arriverebbe ad una spesa non minore a circa 90 milioni. Come linea di inte-

resse generale, cioè con pendenze compatibili con un armamento di grande traffico, allora la spesa sorpasserebbe i duecento milioni.

Certo verrà il tempo in cui si potrà raggiungere qualche cosa di concreto, ma, pur accettando come raccomandazione il contenuto dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, non sarebbe ora possibile accettarlo nel senso formale come è proposto, si da sottoporlo ad una votazione, inquantochè, ripeto, usciremmo dal campo dell'applicazione di questa legge.

Le necessità della Aulla-Lucca, il Governo ha dimostrato da tempo di riconoscerle, ed infatti questo disegno di legge provvede a soddisfarle.

Il primo a pensare alla costruzione di tale ferrovia fu l'illustre vostro collega e venerato senatore Gaspare Finali, che, quando era ministro dei lavori pubblici, provvide ad inscrivere l'Aulla-Lucca fra le complementari. Gli onorevoli senatori sanno come questa linea sia di grande costo, dovendosi attraversare un grande massiccio con una grande galleria, difficoltà per cui allora non se ne poté fare nulla. Ad ogni modo le presenti proposte provvedono per questa parte a corrispondere a ciò che era promessa legislativa anteriore, traendo questa linea dal limbo, per così dire, in cui si trovava e riportandola all'onore del mondo.

Uscire dal campo di questa legge, ed impegnarsi per altre costruzioni sarebbe forse far cosa prematura, che non potrebbe corrispondere alle necessità e alle convenienze della materia legislativa di cui trattiamo. Quindi io vorrei pregare la Commissione di finanze e l'onor. senatore Pedotti di accontentarsi che io abbia riconosciuto, come già lo riconobbero altri miei predecessori e come dichiarai all'altro ramo del Parlamento, che anche la interna Genova-Spezia è una linea che richiede studio, e non dovrà essere messa in oblio; che invece si deve avere fermo il proposito di giungere a rendere possibile in avvenire anche questa costruzione.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'onorevole ministro ha dichiarato che accetterebbe l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, soltanto se mutato in raccomandazione; ma io dovrei

«fargli notare che l'ordine del giorno nostro non è niente di più di una raccomandazione; non contiene, infatti, un formale invito al Governo, ma si limita, in forma cortesissima, a raccomandare al Ministero di concedere anche questa linea importantissima per la difesa nazionale, quando gli venga richiesta dall'industria privata; e, quando non vi siano domande di concessione, gli raccomanda di studiare il modo di poterla costruire, appena sia possibile, a carico e a cura dello Stato.

Quest'ordine del giorno, o, per dire meglio, questa raccomandazione, che la Commissione di finanze presenta oggi al Senato, ha soprattutto uno scopo, quello d'impedire che le autorità che dovranno occuparsi in seguito di questa materia, abbiano ad eccepire (contro le possibili domande di concessione di una linea di tanta importanza per il paese) la pregiudiziale, che si è eccepita altre volte; che, cioè, essa è una linea concorrente ad una ferrovia posseduta ed esercitata dallo Stato.

La linea interna da Spezia a Genova potrebbe, infatti, essere considerata una linea concorrente della linea attuale litoranea, tanto più che, secondo l'ottimo progetto compilato dall'ingegnere Navone nel 1906, la linea nuova da Genova a Sarzana sarebbe di quasi otto chilometri più breve dell'attuale; la quale segue i lunghi giri della costa e quindi si allunga da Genova a Sarzana fino a raggiungere i 103 chilometri, mentre la nuova si limiterebbe a 95 chilometri, 7 dei quali già costruiti; quindi sarebbe una linea concorrente dell'attuale e in condizioni molto migliori inquantochè, come dissi, è sensibilmente più breve.

Può osservare l'onorevole ministro dei lavori pubblici che qui si tratta soltanto di lunghezza reale, non di lunghezza virtuale, perchè la linea è costretta ad alcune contropendenze, le quali naturalmente aumentano la distanza virtuale fra Genova e Sarzana; ma però le pendenze sono tenute molto limitate, quasi come per ferrovia di pianura e sono compensate da grandi rettilinei; mentre nella via piana, lungo il litorale, le continue curve a raggio strettissimo, vanno a distruggere tutto il vantaggio che sarebbe dato dal perfetto livello di tutta la linea.

Ora l'onor. ministro dei lavori pubblici, su questo punto, non ha risposto affatto. Se domani

gli si presenterà una domanda di concessione in base alla sovvenzione chilometrica autorizzata da questa legge, il Governo l'accoglierà favorevolmente, o la respingerà? Mi è parso di capire, fra le linee, che dal Ministero quella domanda verrà respinta. Ebbene ciò sarà, secondo la Commissione di finanze, un errore gravissimo; perchè la linea concorrente nelle vallate interne potrà forse danneggiare un po' l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma per compenso gioverà grandemente, nei giorni del pericolo, alla difesa del paese.

Negando la concessione di questa linea, che sottrarrebbe forse qualche utile alle ferrovie dello Stato, si potrebbe mettere l'intera nazione in un pericolo grandissimo, quando, in momenti di guerra, si dovessero mettere in comunicazione colla Valle del Po e i valichi alpini e le provincie del centro d'Italia. Allora la mancanza di questa linea interna ci metterebbe nella necessità di rinunciare a valerci dei tre preziosi valichi dei Giovi (perchè adesso sono due, ma terminata la direttissima saranno tre) i quali metterebbero in comunicazione diretta e sicura Roma e le provincie meridionali e centrali con l'alta Italia.

Se alcuno crede di fare tutti i movimenti militari, i trasporti d'interi corpi d'armata, colla linea interna della Porretta e colla Parma-Spezia, s'inganna di assai; perchè se si dovranno far passare molti treni per quelle linee con le pendenze, del 25 per 1000 sulla Parma-Spezia e del 28 per 1000 sulla Porrettana con infinite curve e gallerie, sarà ben difficile che si possa fare un concentramento di truppe con quella sollecitudine che sarebbe necessaria in quei momenti di supremo pericolo.

Può essere, ripeto, un danno per le ferrovie dello Stato che, con una nuova concessione, venga sottratto qualche provento alla linea attuale, la cui potenzialità, del resto, è già esaurita; ma sarebbe un danno enormemente maggiore se, in caso di guerra, noi fossimo senza questa linea interna di così grande interesse nazionale. Insistiamo perciò nel nostro ordine del giorno.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io credeva di avere risposto, se non altro, implicita-

mente, anche alle osservazioni fatte or ora dall'onor. relatore della Commissione di finanze, perchè esse traggono a considerazioni che, ripeto, escono dall'ambito della presente legge. O si tratta di costruzioni, le quali sono ritenute necessarie alla difesa dello Stato, ed allora usciamo dal campo della presente legge, che non prevede, tranne due eccezioni di cui ho dato ragione, la costruzione di determinate linee ferroviarie, ma si limita ad aumentare la sovvenzione chilometrica, in considerazione specialmente del cresciuto costo della costruzione.

Oppure si tratta di dire: « si dia almeno in concessione », ed allora intendiamoci: o si vuole una concessione di sola costruzione, salvo poi l'esercizio di Stato, ed allora in sostanza è un'altra forma con cui lo Stato costruisce, e la concessione è in fondo un appalto larvato; o si tratta di costruzione e di esercizio ed allora, onorevole relatore, non basterebbe nemmeno la votazione di quest'ordine del giorno, perchè quando la linea è concorrente alle linee esercitate dallo Stato, vi è l'impossibilità di fare concessioni di costruzione ed esercizio all'industria privata e quindi bisognerebbe fare una riforma legislativa e modificare quel principio generale per cui le concessioni all'industria privata non debbono creare concorrenza alle linee dello Stato. Altrimenti, sotto forma di sottrazione di traffico, verrebbero ad essere costruite ed esercitate completamente a carico dello Stato.

Vi è dunque l'impossibilità di costruire la linea, nell'una o nell'altra forma.

Sul che credevo di avere implicitamente risposto, ma, in ogni modo ora esplicitamente rispondo alle osservazioni della Commissione di finanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi devo associare al mio collega ministro dei lavori pubblici nella preghiera al Senato di non volere, così incidentalmente, in occasione di una legge estranea a costruzioni nuove per conto dello Stato, pregiudicare un interesse gravissimo. Il mio collega ha già accennato che questa linea costerà 200 milioni. Ora, senza che siano stati fatti studi, il far sorgere nelle popolazioni, con un

ordine del giorno, il concetto che è il Senato del Regno che vuole questa linea, evidentemente è creare una condizione di cose che può condurre a gravi conseguenze.

Ricordo un'altra circostanza: quando questo disegno di legge venne in discussione nell'altro ramo del Parlamento, vari deputati presentarono ordini del giorno, nei quali si raccomandava al Governo la concessione di determinate linee e, fra le altre, vi era anche questa. Ora io pregai quei deputati di considerare che questa non era una legge per costruzione di strade ferrate. Il problema di costruzioni nuove, per conto dello Stato, sarà esaminato a suo tempo; ma va esaminato, non considerando una sola linea, sibbene tenendo conto di tutti gli interessi che hanno un'importanza uguale o quasi uguale. A me pare che non sarebbe equo ora, incidentalmente, riguardo ad una legge, che non riflette la costruzione per conto dello Stato, si volesse stabilire la precedenza di una linea, senza prima avere sott'occhio l'intero problema delle costruzioni ferroviarie ancora occorrenti.

In Italia ci sono moltissime linee da costruire, e se alla Commissione di finanze interessa saperlo, dirò che anche questa dovrà esser fatta, ma a suo tempo, entro i limiti della potenzialità finanziaria. Noi abbiamo, infatti, intrapreso una quantità enorme di costruzioni e di opere pubbliche, tanto che non troviamo più ingegneri per gli studi e per la direzione dei lavori; tutto il corpo del Genio civile è impegnato, e siamo obbligati ad assoldare una quantità di ingegneri privati.

Ora, è proprio questo il momento di assumere impegni, prima di aver completato il piano ordinato dalle leggi?

Io credo che il Senato dovrebbe limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni del Governo, che, cioè, anche questa linea è fra quelle da considerare e studiare; ma non mi sembrerebbe in questo momento opportuno un voto del Senato, che venisse a dire: Questa linea deve avere la precedenza su tutte le altre, mentre ora il Senato non ha sott'occhio nessun altro problema.

Io prego il Senato di voler soprattutto considerare l'effetto che una simile questione produrrebbe sulla situazione finanziaria dello Stato. Quando si assumono impegni di tale gravità,

che per necessaria conseguenza ne trarranno altri, giacchè vi sono linee non meno urgenti e non meno importanti di questa, viene la convinzione nel mondo finanziario che il bilancio nostro è destinato a sopportare pesi che oltrepassano di molto la sua potenzialità.

Quando il Governo dichiara che questa è una linea della quale tiene conto, sia nei riguardi militari sia in quelli economici, sia anche per gl'interessi delle popolazioni che stanno nell'interno della vallata Ligure, ma chiede che gli si lasci studiare la quistione nel suo complesso, col resto del problema, e non sia posto di fronte al mondo finanziario nella necessità di confessare d'assumere oneri non tollerabili in questi momenti dalla finanza italiana, io ritengo che ciò potrebbe bastare. Non dimentichiamo che anche gl'impegni morali hanno un valore finanziario sul credito dello Stato, e che una delle prime forze che lo Stato deve religiosamente custodire è quella del credito.

Per queste ragioni, mi unisco completamente a quanto ha detto il mio collega dei lavori pubblici per pregare la Commissione di finanze del Senato a contentarsi delle fatte dichiarazioni. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI, *relatore*. Due motivi si sono addotti soprattutto per combattere il nostro molto modesto ordine del giorno. Il primo è che non si tratta qui di una legge di nuove costruzioni; e questo è un errore. Sta benissimo ciò che ha detto l'onor. ministro dei lavori pubblici, e confermato dall'on. Presidente del Consiglio, che, cioè, questa legge è soprattutto destinata ad aumentare le sovvenzioni chilometriche per concessioni di ferrovie all'industria privata; ma non bisogna dimenticare che vi sono incluse anche nuove costruzioni a carico dello Stato, che riguardano precisamente due ferrovie di grande interesse militare: la linea Aulla-Lucca...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era già portata dalle leggi precedenti.

MARIOTTI, *relatore*... e la linea di S. Stefano Belbo-Ponti, che è stata proposta la prima volta dal generale Ricci ed ha sempre avuto prevalente carattere di linea militare.

Noi, studiando questa legge di costruzioni e di concessioni insieme, abbiamo detto: badate che vi è una terza linea, d'una importanza grandissima, anzi preponderante forse sopra tutte le altre per la difesa del Paese, la linea interna Genova-Spezia-Sarzana.

Dice l'onor. Presidente del Consiglio che alla Camera molti han parlato di questo o di quell'interesse locale, a proposito della discussione del disegno di legge che stiamo esaminando.

Dichiariamo recisamente che in Senato d'interessi locali non se ne parla mai. Abbiamo, con la nostra relazione richiamata l'attenzione del Governo, e noi della Commissione di finanze, richiamiamo oggi ancora l'attenzione dei nostri colleghi del Senato, non sopra interessi locali, ma sopra il massimo interesse nazionale, quello cioè della difesa del Paese, (*Benissimo*), per evitare il pericolo che ormai per me, dopo le parole del ministro dei lavori pubblici, è diventato certezza, che si rifiuti ogni ascolto alle domande di concessione di questa linea importantissima.

Il ministro dei lavori pubblici ha detto che non siamo in grado di spendere 200 milioni. È giusto! Ma se vi è chi offre di costruire la linea, valendosi del reddito che può dare e contentandosi di quella piccolissima sovvenzione chilometrica che il Governo concederà, la Commissione di finanze ha affermato e afferma che è un errore gravissimo il dire di no. Può venire il momento in cui quella linea sia davvero indispensabile; e allora quel piccolo guadagno che avremo avuto in più nei redditi delle ferrovie dello Stato, lo pagheremo, io credo, molto ma molto caro! (*Benissimo*).

D'altra parte è tale e tanto il movimento che si svolge ora su quella povera affaticatissima linea litoranea, che ormai essa è addirittura esausta, e l'esercizio vi diventa ogni giorno più difficile e pericoloso; sicchè io credo che vi sia margine per guadagnare largamente sull'una e sull'altra linea.

Ora noi non abbiamo che una sola linea a doppio binario, dalla valle del Po per venire a Genova. Presto, quando sarà approvato l'altro disegno di legge per la nuova ferrovia Ronco-Arquata, che viene all'ordine del giorno subito dopo questo, ne avremo due, entrambe a doppio binario, indipendenti l'una dall'altra. Compiuta la direttissima, ne avremo tre. Quando

sia un po' meglio sistemata la linea di Ovada e riscattato il tronco Ovada-Alessandria, ne avremo quattro.

Ed allora, come volete servire tutto il movimento tra questi quattro valichi dell'Appennino ed il centro della penisola con la sola linea litoranea ad un solo binario e tutta in curva, sopra ponti, o in gallerie? una povera linea, alla quale basta un solo colpo di mare per essere resa inservibile, e una sola nave nemica per fermarne in un istante tutto il movimento? Ecco perchè noi crediamo che questa nuova linea interna, al di fuori e al di sopra di qualunque interesse locale, sia di tale importanza da dover passare sopra a tutte le clausole relative alle linee concorrenti, e a tutte le paure che il reddito delle ferrovie di Stato venga diminuito.

Si viene a dire oggi a noi che non dobbiamo discutere di questo argomento, qui, in una legge che non è di costruzioni. Ma quando, adunque, dobbiamo noi discutere in Senato di queste gravi e urgenti questioni? Ci fu presentato il bilancio dei lavori pubblici alla chiusura dell'esercizio; abbiamo allora stabilito, forse con eccessiva rassegnazione, di approvarlo senza discuterlo, per evitare l'esercizio provvisorio; ci siamo riservati, però, di dir l'animo nostro quando sarebbe venuta in discussione questa legge speciale, che riguarda così grandi interessi dei lavori pubblici e della difesa del Paese.

Nella Commissione di finanze io, poverissimo relatore del bilancio dei lavori pubblici, non ho, in fatto di ferrovie strategiche, alcuna autorità; ma vi sono, nella Commissione, illustri generali ed ammiragli che si preoccupano giustamente della difesa del Paese, ne studiano ogni giorno i difficili problemi e vengono in coscienza a dire al Governo e al Parlamento: badate che se, per trarre qualche maggior reddito dalle ferrovie di Stato, negherete queste concessioni di ferrovie strategiche urgentissime, noi decliniamo ogni responsabilità di ciò che potrà avvenire in giorni di supremo pericolo per il nostro Paese.

Ecco perchè in coscienza, noi abbiamo creduto di dover presentare questo ordine del giorno; ecco perchè, in coscienza, crediamo di doverlo mantenere (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo osservare che la forma delle concessioni non è altro che un mezzo per compensare colui che costruisce dell'utile che gli tolgono le ferrovie dello Stato.

Le concessioni costituiscono in sostanza una forma diversa per pagar la stessa somma; perchè, se una linea costerà 200 milioni, non troveremo alcun appaltatore che per spirito di patriottismo voglia costruire la linea, ove non abbia la certezza di poter ritrarre il compenso per la somma che spende.

Perciò ritengo che, se si deve costruire questa linea, la deve costruire lo Stato. Ma la costruzione di una linea concorrente ad un'altra, che dà un reddito di 80 mila lire al chilometro, sarebbe un affare pessimo per lo Stato.

Quanto alla difesa del Paese, l'on. relatore della Commissione mi consenta di dire che vi sono Corpi tecnici altissimi che esaminano siffatte quistioni; orbene, tali Corpi tecnici non ci hanno chiesto questa linea. Ora io non credo di potere, a proposito della discussione di una spesa per aumentare il sussidio alle società private, improvvisare una quistione di difesa dello Stato.

Ci sono state chieste altre linee delle quali proporremo la costruzione; ma il Ministero ha il dovere di seguire i Corpi tecnici, che hanno la responsabilità diretta della difesa dello Stato. Posso assicurare il Senato che tutto ciò che ci sarà chiesto per questo altissimo interesse noi non mancheremo di proporlo, senza fare la piccola quistione di finanza. Ma il voler risolvere incidentalmente una quistione che non è stata posta nè voluta dai Corpi tecnici, i quali hanno la responsabilità diretta di questo che è il primo interesse dello Stato, a me pare che non sia assolutamente a proposito.

Nell'altro ramo del Parlamento ho pregato che, senza uno studio complesso, non si mettesse innanzi così precipitatamente il problema delle nuove costruzioni.

Se entriamo a discutere della difesa dello Stato, affermo che il Governo ha il dovere di presentare quelle proposte di costruzione che dai Corpi tecnici responsabili sono giudicate

necessarie, e questo noi non mancheremo di fare.

Debbo quindi pregare vivamente il Senato a non voler votare un ordine del giorno che creerebbe un precedente pericolosissimo, pregiudicherebbe tutto quello che riguarda l'ordinamento ferroviario dello Stato e avrebbe conseguenze disastrose per la finanza, perchè dimostrerebbe (mi permetta il Senato di dirlo), che neanche il Senato tiene più ferme le redini del bilancio dello Stato. Onde io debbo proprio pregare vivamente il Senato a non voler approvare quest'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Mi spiace di dover riprendere la parola, ma è assolutamente indispensabile per me il farlo.

Comincio col ricordare che non è del tutto incidentalmente che si è sollevata questa questione. Dianzi io ebbi già a dire come due anni or sono, sedendo a quel posto quale ministro dei lavori pubblici l'onor. Bertolini, e discutendosi il bilancio, fu da me, non come membro della Commissione di finanze, ma come semplice senatore, trattato espressamente di questo argomento, in connessione con quello della Aulla-Lucca. Io ricordai pure poc'anzi che dovetti, sebbene con dispiacere, chiudere il mio breve e modesto discorso di allora, dichiarando che ero costretto a lasciare al ministro dei lavori pubblici tutta la responsabilità dei dinieghi che egli frapponneva.

L'onorevole Presidente del Consiglio dice adesso che quando si tratta di ferrovie delle quali si parla dal punto di vista del solo interesse militare, vi sono le autorità competenti che debbono prendere l'iniziativa delle proposte. Ebbene, mi permetta l'onor. Presidente del Consiglio che io gli ricordi essere stata la Commissione d'inchiesta sull'esercito che nelle sue conclusioni finali, ha fatto raccomandazioni vivissime perchè si provveda a cinque linee ferroviarie, dichiarate di altissima importanza militare. La Commissione d'inchiesta non è di certo venuta a questa conclusione senza aver sentito in proposito e il ministro della guerra e il capo di Stato Maggiore dell'esercito. Ora, fra queste cinque linee vi sono le linee del Veneto, delle quali fu qui dentro recentemente

trattato, e vi sono l'Aulla-Lucca, l'interna Genova-Spezia, la Genova-Piacenza: questo è nelle conclusioni della relazione della Commissione d'inchiesta...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma c'è una gradazione!

PEDOTTI. In quella Commissione d'inchiesta siede come membro l'onorevole Sacchi, oggi ministro dei lavori pubblici. Detto questo, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La Commissione di finanze mantiene la proposta dell'ordine del giorno?

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. La Commissione di finanze ha sollevato una questione certamente importantissima, e io credo che il Senato le debba essere grato perchè, colle sue osservazioni, ha dato occasione a dichiarazioni formali del Presidente del Consiglio nel senso che promuoverà, se del caso, le dichiarazioni dei Corpi competenti per i provvedimenti su i quali la Commissione di finanze ha creduto bene di richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio e del ministro dei lavori pubblici. Sembra a me che, a questo punto, insistere sulla votazione dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, non potrebbe che avere l'inconveniente di condurre ad equivoci, i quali debbono essere lontani dall'animo di ciascuno di noi. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e, passando all'ordine del giorno, dobbiamo aver fiducia che, senza alcun dubbio, quando i Corpi tecnici militari fossero per sottoporre formalmente al Governo del Re la pronta necessità di queste linee, il Governo del Re non mancherà certamente di sentire il dovere di studiare il modo di provvedere.

In conseguenza di ciò, io propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, passa all'ordine del giorno ».

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Pregherei allora l'onor. Presidente del Consiglio di voler precisare meglio il tenore delle sue dichiarazioni, inquantochè io non le ho intese nel senso in cui le avrebbe intese il senatore Casana. Mi sbaglierò io, ma

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

è per questo che sarei grato alla cortesia dell'onor. Giolitti se meglio volesse precizarle.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non posso dire nulla di più di ciò che ho dichiarato: prima che sia fatto uno studio complessivo del problema finanziario, non intendo di proporre alcuna ferrovia a scopo economico. È necessario che il problema sia studiato nel suo complesso. Se risulterà la necessità di una ferrovia per scopo militare, il Governo farà le sue proposte al Parlamento. Non ho altro da dire.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi è parso che il Presidente del Consiglio abbia, antecedentemente alle presenti, fatte delle dichiarazioni molto più formali; mi è parso che il Presidente del Consiglio abbia detto che ogni qualvolta vi sia da parte dell'autorità competente la dichiarazione esplicita della necessità di un provvedimento o di una ferrovia di assoluto interesse militare, il Governo non mancherà di presentarne, sotto forma di proposta, il relativo progetto al Parlamento.

Mi è parso che questa sia stata la sua dichiarazione e quindi me ne dichiaro profondamente soddisfatto. Perché quando io sono sicuro che il Governo non tralascierà niente di intentato affinché, il più sollecitamente possibile, sia dato avviamento o posto in atto, quanto è dichiarato necessario per la nostra difesa, io non posso non esserne soddisfatto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare il senatore Casana di non voler nemmeno proporre un ordine del giorno. In fin dei conti noi verremo in certo qual modo a dare ad una determinata linea, che non è stata ancora studiata a fondo, una prevalenza su tutte le altre. Quanto alle ferrovie che occorrono a scopo militare, non ho che questo da dire: che il Governo sa la sua responsabilità e i suoi doveri. Un voto del Senato che dichiarasse di sapere che il Governo non provvede alla difesa dello

Stato, ben si comprende quali conseguenze potrebbe avere: si verrebbe a questo concetto, che in Italia vi è un Governo, il quale non si preoccupa della difesa dello Stato. Ora non credo che ciò sia nelle intenzioni della Commissione di finanze.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Dopo queste ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio mi dichiaro pienamente soddisfatto, inquantochè la linea interna Genova-Spezia è compresa nelle cinque raccomandate dalla Commissione d'inchiesta sull'esercito, come aventi un altissimo interesse militare. E poichè è da sperare, ed anzi da ritenere per cosa certa che il Governo tiene e terrà tutto il conto che si deve delle conclusioni alle quali quella Commissione è giunta, anche a proposito di questioni ferroviarie, così io non potrei non dichiararmi soddisfatto, prendendone atto, delle ultime parole dell'onor. Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non vorrei che nascessero equivoci. Le linee di cui parla il senatore Pedotti sono consigliate con una gradazione; fra le altre il senatore Pedotti ha anche ricordato la Genova-Piacenza, che importa altri 300 milioni almeno di spesa.

Ora l'impegno di rovinare le finanze dello Stato non lo posso assumere. Io dichiaro che queste linee saranno costruite nell'ordine e coi mezzi di cui lo Stato dispone, e stando ai pareri di chi ha la responsabilità diretta dello Stato (*Approvazioni*).

Queste sono le mie dichiarazioni, e desidero che non ci siano equivoci di sorta sui concetti del Governo. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Per mia parte mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. A nome anche dei colleghi della Commissione di finanze dichiaro che, dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, acconsentiamo a ritirare il nostro ordine del giorno, mutandolo in raccomandazione (*Oh! oh! - Approvazioni*) sopra-

tutto per questo, che noi tutti crediamo sia eccessivamente esagerata la spesa di 200 milioni per la costruzione di una linea di soli 88 chilometri; e crediamo che questo preventivo di spesa dovrà diminuire man mano che il Governo approfondirà gli studi.

Nessuno di coloro che hanno fatto seri studi fino ad ora sulle ferrovie di Liguria, ha trovato il modo di calcolare il costo della linea interna Genova-Spezia a 200 milioni; nessuno, all'infuori di una Società, la quale aveva probabilmente interesse che la linea non venisse costruita.

CASANA. Dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il massimo della sovvenzione chilometrica per le concessioni di ferrovie pubbliche all'industria privata, stabilito dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è portato a lire 10,000 per 50 anni.

(Approvato).

Art. 2.

La concessione di linee nell'interno della Sicilia a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, può essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore al massimo stabilito nell'articolo precedente, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della sovvenzione anche per linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate.

Le linee concesse in base allè disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio e di altri 300 nel secondo quinquennio.

Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione, in uno o più gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo è autorizzato ad anticiparne la concessione, con che però, agli effetti della convenzione, questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio.

(Approvato).

Art. 3.

A misura che verranno fatte le concessioni, di cui agli articoli precedenti, saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti.

(Approvato).

Art. 4.

Nulla è innovato per le ferrovie della Sardegna alle quali saranno applicate le disposizioni della presente legge con le norme e condizioni stabilite dall'art. 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e dall'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

(Approvato).

Art. 5.

Prima dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, sono aggiunte, dopo la parola *internazionali*, queste altre: *o a raggiungere il confine.*

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a trattare per la concessione dei tronchi di completamento della ferrovia Aulla-Lucca indipendentemente dal limite massimo di sovvenzione stabilito nell'articolo 1.

L'atto di concessione dovrà essere approvato per legge.

Non facendosi luogo alla concessione entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, sarà provveduto alla costruzione dei tronchi stessi a cura diretta dello Stato.

(Approvato).

Art. 7.

Ultimata la costruzione della linea Fossano-Mondovi-Ceva, sarà costruito a cura diretta

dello Stato il raccordo a S. Stefano Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui.

La spesa indicata all'articolo 1, lettera f) della legge 12 luglio 1908, n. 444, sarà iscritta in bilancio a cominciare dall'esercizio 1913-914.

(Approvato).

Art. 8.

Il disposto dell'art. 45 della legge 7 luglio 1907, n. 429, è esteso alle ferrovie concesse alla industria privata in pubblico servizio cumulativo con quello delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono estese anche alle ferrovie che verranno concesse all'industria privata senza sovvenzione dello Stato.

(Approvato).

Art. 10.

È data facoltà al Governo di comprendere nel testo unico di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie a trazione meccanica ed automobili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 della presente legge e quelle dell'art. 3 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, dell'art. 1º, penultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, dell'art. 55 invece dell'art. 53 della legge 14 luglio 1907, n. 562, e della legge 21 luglio 1910, n. 580, provvedendo al loro coordinamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io mi permetterei di pregare vivamente l'onorevole Presidente ed il Senato di consentire un'inversione nell'ordine del giorno, vale a dire di anticipare la discussione del disegno di legge iscritto al n. 5 dal titolo: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale», perchè il relatore di questo disegno di legge si trova

nella necessità di doversi allontanare innanzi tempo dalla seduta odierna.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Casana, relatore del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli uffici dello Stato nella capitale» propone che sia anticipata la discussione di questo disegno di legge, dovendo egli assentarsi dal Senato. Se non vi sono opposizioni, la sua proposta s'intende accettata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Annaratone.

Bacelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Casana, Cavasola, Cefaly.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Frascara.

Garavetti, Giordano Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Paternò, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Plutino, Ponzio-Vaglia.

Sandrelli, Schupfer, Scialoja, Severi, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacca, Vischi.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione degli uffici dello Stato nella capitale» (N. 669).

PRESIDENTE. Come il Senato ha consentito, procederemo alla discussione del disegno di

legge: «Provvedimenti per la sistemazione degli uffici dello Stato nella capitale».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 669).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CEFALY, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, dell'Ufficio centrale. Il presente disegno di legge merita l'approvazione ed il plauso del Senato. Basterebbe una considerazione: lo sconcio che lo Stato, dopo 40 anni che sta in Roma, abbia tuttora i suoi uffici in case private, sparse per tutta la città ed in affitto, come se stesse in condizione di provvisorieta.

Ma oltre a questa considerazione politica ve n'è anche un'altra d'indole economica: avuto riguardo all'attuale caro delle pigioni, occorre evitare che lo Stato concorra all'aumento di esso nella capitale, tenendovi tante case in affitto.

Una terza considerazione riflette il decoro dello Stato e le esigenze di una buona amministrazione, alla quale non può che grandemente conferire l'avere i Ministeri sedi complete, centralizzate e rispondenti a tutti i bisogni.

D'altra parte io credo che la costruzione dei cinque edifici sarebbe convenientissima anche dal lato dell'investimento del capitale. Quando questi edifici sieno costruiti coi criteri enunciati dal Presidente del Consiglio, vale a dire di costruire non dei monumenti, ma di fare edifici adatti e comodi (e quei criteri informano già la relazione ministeriale e quella dell'Ufficio centrale) credo che il capitale da investire s'impieghi ad un tasso lucroso.

Senonchè nella relazione dell'Ufficio centrale (forse per la fretta con cui essa ha dovuto essere redatta) una considerazione, sulla quale l'Ufficio centrale s'intrattenne non brevemente, è sfuggita al relatore, onor. Casana.

Si tratta di questo: lo Stato ha bensì elevato gli stipendi di tutti i suoi funzionari nella misura maggiore che le finanze lo abbiano consentito e conformemente a quanto era richiesto

da giustizia e dal rincaro degli elementi più necessari alla vita.

Permane, però, una grave preoccupazione, questa, cioè, che da una parte gl'impiegati vanno sempre aumentando e dall'altra il loro lavoro non dà il rendimento che si avrebbe il diritto di attendersi. A tale scarso rendimento evidentemente contribuisce il modo con cui gl'impiegati stessi compiono il loro lavoro. È notorio che la gran parte di essi raramente rispettano l'orario; e quando si trovano nei rispettivi uffici, anzichè accudire alle loro mansioni, se ne distraggono; conversando, fumando, leggendo i giornali, magari schiacciando un sonnellino, e qualche volta anche andandosene a passeggio dopo di aver fatto atto di presenza. Questo grave inconveniente deriva in gran parte dal fatto che nei nostri Ministeri il lavoro si compie in uffici separati. Tale sistema non credo sia generale, poichè alcuni Ministeri ed altri pubblici uffici, specialmente all'estero, hanno sapientemente provveduto, nel senso di tenere gl'impiegati in grandi stanze sotto la sorveglianza diretta ed attuale dei loro capi.

Contro questa disposizione naturalmente sono gl'impiegati stessi. Già essi quando hanno l'orario spezzato, lo domandano unico. La concessione dell'orario unico non equivarrebbe ad altro che a lasciare gli impiegati una mezza giornata libera per poterla occupare altrimenti nel proprio interesse.

L'obiezione che si fa all'introduzione del sistema, cui ho accennato, è che esso non risponde all'indole italiana; e che i lavori di concetto non possono essere fatti in comune.

Ora, in quanto all'indole italiana, io non credo che gl'italiani sieno assolutamente diversi dai francesi, dai tedeschi e da altri: prova ne sia che in Italia esistono Banche, Casse commerciali, case industriali, case importanti private, le quali, se anche estere, adoperando impiegati italiani esigono il lavoro in comune, e ne ritraggono un rendimento grandemente superiore, forse anche doppio, di quello degli impiegati dello Stato.

In quanto ai lavori di concetto, io dico che se si verifica il caso che un alto impiegato debba fare dei lavori di concetto, per i quali debba stare appartato, non mancheranno certamente in uno di questi grandi Ministeri degli

scompartimenti, ove quei singoli funzionari possano stare separati; ma per quel che riguarda il personale d'ordine; di ragioneria, che non deve - e questo è bene - ricevere il pubblico, è meglio che esso sia collocato in modo da poter essere sorvegliato dai rispettivi capi.

In questo senso si era parlato nell'Ufficio centrale; e da taluni commissari si era espressa l'opinione di formulare un ordine del giorno, pregando il Ministero di accettarlo. Ma io per la grande fiducia che ripongo nell'attuale Governo, e specialmente nell'onor. Giolitti, poichè so che una parola sua vale assai più di un ordine del giorno accettato, prego il Presidente del Consiglio di volere accettare questa raccomandazione, e formarne un criterio per le nuove costruzioni...

CASANA, *relatore*. Domando la parola.

CEFALY... E poichè sento che l'onor. Casana ha chiesto la parola; lo prego di confortare dell'autorevole suo appoggio questa proposta, che era stata largamente discussa nell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA, *relatore*. Il senatore Cefaly chiede il conforto della mia parola in appoggio alla sua raccomandazione, ed io alla mia volta comincio con una preghiera all'amico senatore Cefaly. Egli, nell'improvvisare l'espressione del suo pensiero, fece una generalizzazione, che certamente non era nell'animo suo. Vi possono essere degli impiegati meno zelanti, i quali appunto facciano quello che l'onor. Cefaly ha detto, ma io credo che, nella grande generalità, gli impiegati mettano tutta la loro buona volontà nell'adempimento dei propri impegni e sentano l'alta importanza dei doveri che loro incombono, quale parte essenziale dell'amministrazione dello Stato.

Ciò non esclude, senza dubbio, che quando si studierà la distribuzione dei locali dei Ministeri, convenga di prendere in considerazione, fino ad un certo punto, le osservazioni dell'onorevole Cefaly. Nell'Ufficio centrale questi concetti erano stati esposti, nè è per dimenticanza che nella relazione non se ne è parlato: ciò fu piuttosto perchè, trattandosi di particolari, sembrò molto migliore partito che essi fossero illustrati dalla parola viva di chi ne aveva fatto la proposta e sostenuti, per quanto l'Uf-

ficio centrale avesse creduto opportuno, dal relatore.

Questa questione è già venuta altra volta dinanzi al Senato, e già allora fu osservato che il criterio seguito da molte ditte commerciali di costruire dei grandi cameroni, dove tutti gli impiegati lavorino sotto la sorveglianza di un capo solo, non potrebbe in modo assoluto, a giudizio dell'Ufficio centrale, applicarsi ai Ministeri. Ciò non esclude però che sia opportuno che nella costruzione di questi edifici abbondino talmente i locali ampi, che quando con la necessaria saviezza di applicazione si farà, da parte dell'amministrazione, la distribuzione dei locali, si possano bensì assegnare ambienti separati per tutti coloro che hanno una responsabilità speciale o che debbono conferire con altri, e si abbiano invece dei locali comuni per coloro che non adempiono che a funzioni d'ordine, di contabilità. In questo senso l'Ufficio centrale, non solo si unisce alla raccomandazione fatta dall'onor. senatore Cefaly, ma confida che anche l'onor. Presidente del Consiglio vorrà tenerne conto, rivolgendo speciali raccomandazioni, in tal caso, a chi studierà i progetti per la costruzione di questi edifici. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nella costruzione degli edifici che debbono servire per l'Amministrazione centrale si deve essenzialmente guardare a questo: che l'edificio corrisponda agli interessi del servizio, e provveda ad assicurare il maggior rendimento possibile dall'opera degli impiegati.

Partendo da questo concetto, accetto pienamente la raccomandazione fatta dal senatore Cefaly e dall'Ufficio centrale in questo senso: che tutti i lavori d'ordine, i lavori di contabilità, di copiatura, tutti quei lavori insomma, che non richiedono uno studio speciale di concetto, o non richiedono che l'impiegato che vi accudisce conferisca con altre persone, sia conveniente di raggrupparli in grandi cameroni, nei quali i capi-ufficio possano esercitare una diretta vigilanza sul lavoro degli impiegati. Ciò non solo servirà ad assicurare un maggiore rendimento dell'opera degli impiegati, ma anche a dare una maggiore sicurezza sul buon

andamento del servizio anche da questo punto di vista, che si allontanerà la troppo frequente ingerenza di persone estranee all'Amministrazione pubblica, la qual cosa è oggi fonte di gravi inconvenienti. (*Benissimo*).

Accetto quindi la raccomandazione, ed a coloro che saranno incaricati di studiare i progetti per la costruzione di questi edifici, non mancherò di dare istruzioni affinché, nel determinare le piante, abbiano cura che per tutti i servizi d'ordine, di contabilità, ecc., le costruzioni siano fatte in modo da potersi avere la vigilanza diretta dei capi-ufficio sopra gl' impiegati.

Per gl' impiegati direttivi, invece, per coloro che debbono fare studi di concetto o debbono conferire con altre persone e con altri impiegati per dare loro istruzioni, per costoro sono indispensabili locali separati, e perchè si mantenga il segreto d'ufficio, e perchè non si disturbino il lavoro degli altri.

In questo senso io mi riprometto di secondare i voti espressi dal senatore Cefaly e dall'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con una complessiva spesa non superiore a lire 47,618,000 alla costruzione degli edifici da destinarsi a sede:

- 1° del Ministero dell'interno;
 - 2° del Ministero della pubblica istruzione;
 - 3° del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;
 - 4° del Ministero della marina, con attigua caserma pel distaccamento del Corpo Reale equipaggi;
 - 5° della Corte dei conti (Ministero del tesoro);
 - 6° del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze).
- (Approvato).

Art. 2.

Alla spesa di cui all'art. 1 il Governo del Re ha facoltà di provvedere:

- a) con somme da prelevarsi dall'avanzo

eventuale risultante dal bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei rendiconti consuntivi, se ed in quanto esista la disponibilità necessaria, tenuto conto delle assegnazioni stabilite dall'articolo 35 della legge 2 giugno 1910, n. 277, a favore del Demanio forestale;

b) con prelevamenti dalla Cassa del tesoro;

c) mediante ricorso ad anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 3.

Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa depositi e prestiti per i fini di cui al precedente articolo, verranno concesse alle migliori condizioni generali che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sarà iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento.

Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso pel quale fu eretto, e, ad ogni modo, non più tardi di sei anni dall'inizio delle opere, verrà liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, verrà trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualità fisse al saggio anzidetto.

L'importo di ogni annualità dovrà essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovrà l'edificio costruito servire.

(Approvato).

Art. 4.

A misura che i nuovi edifici saranno occupati dovranno essere soppresse negli stati di previsione della spesa dei Ministeri le spese di affitto degli stabili che attualmente sono dai medesimi tenuti in locazione pel servizio degli uffici che verranno trasportati nei nuovi locali.

(Approvato).

Art. 5.

Ove alla spesa di cui all'articolo 1 della presente legge dovesse provvedersi nel modo indicato alla lettera a) dell'articolo 2, l'iscrizione dei fondi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri avrà luogo, prima della chiusura dell'esercizio, con decreti del ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati.

Qualora alle spese suindicate dovesse, invece, farsi fronte con prelevamenti dalla Cassa del tesoro, giusta la facoltà di cui alla lettera b) del citato articolo 2, le relative somme saranno, con decreti del ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati, iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata distintamente per ogni edificio, e stanziato poi in speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Ove, infine, dovesse farsi ricorso alle anticipazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 2, le corrispondenti somme saranno, con decreto del ministro del tesoro di concerto con i ministri interessati, versate dalla Cassa depositi e prestiti nella tesoreria centrale del Regno ed iscritte in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, distintamente per ogni edificio, e, contemporaneamente, verranno assegnate in dotazione a speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per essere erogate nelle costruzioni autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è pure autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati dall'articolo 1 che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione dei nuovi edifici e che non saranno più ritenuti necessari per uso o servizi governativi.

Le somme che verranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal comune per la costruzione e per la sistemazione stradale, nelle zone del piano regolatore, approvato con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per

essere iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata. Qualora alla spesa di costruzione degli edifici di cui all'art. 1, si provveda nel modo indicato alla lettera c) dell'art. 2, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui è cenno nell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a norma dello stesso art. 3 a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po » (N. 696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la Valle del Po ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la costruzione di un tronco di ferrovia per il raccordo diretto della stazione di Ronco, sulla linea Torino-Genova, col tronco Arquata-Tortona, di cui all'art. 1, lettera d), della legge 12 luglio 1908, n. 444.

La spesa relativa, prevista in lire 13,000,000 verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nella misura seguente:

esercizio 1911-12, lire 3,000,000;
esercizio 1912-13, lire 5,000,000;
esercizio 1913-14, lire 5,000,000.

Per il detto tronco non sono applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92 delle tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate, nè si può tener conto del relativo abbreviamento di percorso per la tassazione dei trasporti dei viaggiatori e delle merci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. L'onorevole relatore ha esposto nella consueta forma colta e geniale tutte le ragioni che dimostrano l'utilità, anzi la necessità di approvare questo disegno di legge.

Trattasi di provvedere alle vitali esigenze del nostro maggiore porto, e di supplire alla insufficienza di una linea d'intensità, non paragonabile ad alcun'altra in Italia e a poche in Europa.

Nel tratto Ronco-Novì passano giornalmente oltre 111 treni, con un prodotto di 300,000 lire annue per chilometro.

I quattro binari in ascesa da Genova per le linee dei Giovi si riducono a due in quel punto, e solo riprendono il loro corso a Novì, ripartendosi nelle due direzioni di Torino e Milano.

Se un infortunio qualsiasi avvenisse nella linea Ronco Novì, che pur conta 60 anni di vita, tutto il commercio fra Genova e la valle del Po sarebbe interrotto, con danni incalcolabili.

Con la legge proposta si provvederà a costruire soltanto un breve tratto di circa sette chilometri fra Ronco e Arquata, dove esso si congiungerà alla nuova linea Arquata-Tortona, che è parte della direttissima Genova-Tortona.

Merita piena lode il Governo per questo progetto di legge, propugnato dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dagli altri enti interessati; progetto al quale aveva già accennato l'onor. Carmine alla Camera nella discussione della legge del 1908 per la direttissima Genova-Tortona.

L'approvazione di questo progetto di legge non deve ritardare la costruzione della linea principale, ed io sarò grato all'onorevole ministro se vorrà ripetere al Senato le assicurazioni fatte in proposito alla Camera dei deputati.

L'onorevole relatore, a nome della Commissione, raccomanda al Governo che, mentre si fanno questi lavori per la Genova-Tortona, voglia intanto trarre maggior profitto della linea Genova-Ovada con le sue diramazioni per Alessandria ed Acqui-Asti.

Già la relazione Adamoli riteneva che il tronco Genova-Ovada potesse prestare utilissimi servigi al movimento del porto quando venissero fatti alcuni lavori di miglioramento

nel tronco di ascesa, collegandolo col parco vagoni del Campasso, con una spesa relativamente lieve, ed applicando la trazione elettrica già così utilmente attuata sulla vecchia linea dei Giovi.

Vi è poi il tronco Ovada-Alessandria, costruito da una Società privata con larghi sussidi della città di Alessandria e di altri comuni, allo scopo di poter servire, non solo al movimento locale, ma anche a quello del porto di Genova. Purtroppo le speranze che indussero quei comuni a fare ingenti sacrifici, sono frustrate dall'isolamento in cui è lasciata la linea Alessandria-Ovada, ridotta al puro servizio locale, senza che per essa transiti un solo vagone di merci proveniente dal porto di Genova, malgrado che nel capitolato di concessione fossero previsti compensi speciali e limitatissimi per tale transito.

Si capisce che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non voglia servirsi del tronco Ovada-Alessandria, per non lasciare godere alla concessionaria neanche quei piccoli compensi; ma poichè la linea esiste, e fu costruita col sussidio chilometrico dello Stato, questo deve pure avere tutto l'interesse a trarne il maggior profitto. Se non si vuole che la Società concessionaria goda il vantaggio dei trasporti sottratti alle linee dello Stato, pensi il Governo a trattare e proporre al Parlamento il riscatto della linea a egue condizioni, e così lo Stato, padrone di tutta l'intera linea Genova-Ovada-Alessandria, potrà introdurre i miglioramenti necessari e servirsene con molto profitto per il traffico fra Genova e Alessandria per Torino e altre destinazioni, che si calcola nel 37 per 100 del movimento totale del porto.

L'onor. Rubini, competentissimo nella materia, era talmente persuaso della necessità di quel provvedimento, che, mentre la linea Alessandria-Ovada era in costruzione, propose alla Camera un ordine del giorno invitante il Governo a farne il riscatto, insieme a quello delle ferrovie Meridionali.

Per le considerazioni esposte, io prego l'onorevole ministro di voler prendere i provvedimenti necessari per trarre maggior profitto della linea Genova-Ovada-Asti, e di voler trattare il riscatto della linea Ovada-Alessandria, sempre quando le condizioni siano conformi al giusto interesse dello Stato. *(Bene)*.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Come già accennai nell'altro ramo del Parlamento, e come del resto è stato rilevato dalla relazione dell'Ufficio centrale, questo disegno di legge provvede non già a sostituire i provvedimenti già presi per la direttissima, ma ad anticipare parzialmente i vantaggi che da essa si attendono.

Per le ragioni che furono esposte anche nella relazione, e specialmente per la necessità di aprire nel tronco di mezzo della direttissima Genova-Milano una grande galleria di circa 20 chilometri attraverso terreni respingenti e friabili, si debbono fare diligenti studi, pei quali occorre un tempo tecnico necessariamente lungo, di guisa che passeranno degli anni prima che la direttissima sia compiuta.

Ma intanto il traffico del porto di Genova, che, come fu già rilevato nella discussione della legge precedente, è andato sempre aumentando, per fortuna nostra, fino a porre il porto fra i maggiori del mondo, subisce non lievi inconvenienti per la strozzatura che nelle comunicazioni ferroviarie con la valle del Po si verifica oltre il massiccio, ed a cui non si può provvedere in nessun modo, perchè non è possibile collocare altri binari tra Ronco e Novi. Questa strozzatura fa sì che, in un prossimo avvenire, poichè il traffico andrà sempre aumentando, come è prevedibile, non sarà più possibile corrispondere alle esigenze.

Per questa ragione si pensò che in questo periodo, che deve necessariamente trascorrere prima dell'attuazione della direttissima, sarebbe stato opportuno provvedere alle crescenti esigenze del traffico con questo raccordo Ronco-Arquata che è, per così dire, una parziale anticipazione della direttissima.

Come ebbi già l'onore di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, non si tratta di pregiudicare in alcun modo l'attuazione della direttissima, ma di anticiparne i vantaggi parzialmente per quel tempo che necessariamente deve essere speso per attuarla.

Quindi il senatore Frascara, il quale desiderava che io ripetessi in quest'Aula le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, ritengo sarà soddisfatto.

Riconosco anche la convenienza dello studio della questione sottoposta al Senato da lui, relativa al riscatto della Ovada-Alessandria; e non dubiti l'onor. senatore Frascara, che, con tutte le cautele che egli stesso nella sua prudenza ha riservato, io la esaminerò.

Egli sa che vi è una Commissione costituita per lo studio dei riscatti, e che oggidi i riscatti non possono farsi che per legge, perchè dopo quanto avvenne per il riscatto della Palermo-Trapani, fu stabilito con la legge del 1908 che nessuna diffida di riscatto, nessuna intimazione potesse avere effetto giuridico, senza l'intervento del Parlamento.

Assicuro quindi l'onor. Frascara che esaminerò lo studio che sarà fatto dalle Commissioni competenti, e se se ne dimostrerà la convenienza e l'opportunità si procederà, anche per la linea di cui egli ha parlato, alla procedura del riscatto.

Con queste cautele e con questi limiti, accetto le raccomandazioni dell'onor. Frascara. (*Bene*).

FRASCARA. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni che ha fatto.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, che già ha vivamente raccomandato questo disegno di legge con la sua relazione a stampa, rinnova ora la raccomandazione a voce; ed è ben lieto delle rassicuranti risposte date dall'onor. ministro all'onor. senatore Frascara.

Il concetto espresso nella chiusa della nostra relazione, che, cioè, pur migliorando il più che sia possibile i valichi dei Giovi, non si trascuri la linea di Ovada, è stato dall'onor. Frascara ampliato; poichè egli ha raccomandato anche il riscatto della breve ferrovia tra Ovada ed Alessandria. Si tratta di soli 30 chilometri di ferrovia concessi all'industria privata, inclusi in mezzo ad una fitta rete di ferrovie dello Stato.

Il riscatto di questa linea sarebbe utilissimo per sfollare, in questo frattempo, le ferrovie dei Giovi; giacchè è inutile illudersi, finchè in una ferrovia (anche fosse più breve e più comoda di un'altra linea di proprietà dello Stato) vi è incluso un tratto di linea di proprietà privata, è impossibile che i solerti amministratori delle ferrovie dello Stato possano avviarvi volentieri il commercio, che essi cer-

cano naturalmente e giustamente di trattenere sulla proprie linee.

La linea di Ovada è stata purtroppo sfortunata nella costruzione, per gravi difetti di curve e di pendenze; ma coll'adozione della trazione elettrica nei tronchi in salita (la quale toglierebbe l'inconveniente del fumo e altri difetti delle lunghe gallerie); col riscatto della linea da Ovada ad Alessandria; colla costruzione, che abbiamo deliberato or ora, del breve tronco da Acqui per Bistagno a Santo Stefano-Belbo, dovrebbe assumere una importanza ben maggiore di quella che ha attualmente; ed è ciò che l'Ufficio centrale si augura, raccomandando questo disegno di legge al voto del Senato. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Esclusione della zona del comune di Taormina situata sul Monte Tauro dall'applicazione del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 27 marzo 1910, n. 211, e 28 ottobre 1910, n. 952, per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna e per la istituzione di nuovi treni:

Senatori votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

Interpretazione del comma quarto dell'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per provvedimenti per il Mezzogiorno e le isole di Sicilia e Sardegna:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni:

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazione all'art. 28 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, concernente provvedimenti per la Sardegna:

Senatori votanti	78
Favorevoli	71
Contrari	7

Il Senato approva.

Vendita alla Società nazionale delle Officine di Savigliano per il prezzo di lire 88,770 della proprietà demaniale denominata « Officine di Savigliano » e dalle sue dipendenze, e cessione alle ferrovie dello Stato di una zona di terreno demaniale sulla fronte della detta proprietà per il prezzo di lire 24,855.26:

Senatori votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

Il Senato approva.

Esenzione dalle tasse postali della corrispondenza scambiata tra le Prefetture ed i Co-

muni del Regno per la riscossione delle spese di spedalità dell'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma:

Senatori votanti	78
Favorevoli	64
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Aquila; di Avellino; di Benevento e di Caserta:

Senatori votanti	78
Favorevoli	64
Contrari	14

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici e governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi» (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi»,

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 699).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TODARO. Signori senatori. *Ruit hora*, e quindi non è il momento di pronunciare discorsi.

Con questo disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, il Governo chiede l'autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi; stabilisce le norme per l'espropriazione dei terreni, modifica alcune norme tecniche vigenti e dà altre disposizioni in favore dei comuni colpiti dal terremoto.

Accordando quanto ora chiede il Governo, concorreremo anche noi col nostro voto ad uscire dal provvisorio e vedere finalmente iniziata la ricostruzione definitiva delle due nobilissime città di Messina e di Reggio. Così ri-

sponderemo all'aspettativa di tutto il mondo civile, che all'annuncio dell'immane disastro del 28 dicembre, il quale non ha riscontro nella storia; si commosse profondamente ed ebbe uno slancio generoso di soccorso per i superstiti di Messina e di Reggio. Saremo anche ossequenti al sentimento profondo di tutti gli Italiani, i quali vogliono far risentire alle generose popolazioni consorelle il beneficio dell'Unità italiana con la Dinastia di Savoia.

Fra' primi, che portarono soccorso ai superstiti, giunsero sui luoghi del disastro le Loro Maestà il Re e la Regina Elena; la quale, per il sentimento pietoso e l'animo altamente virile, riscosse l'ammirazione universale. (*Bene*).

L'onor. Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri, nel presentare la legge che venne tosto promulgata il 12 gennaio 1909, affermò, coll'assentimento di tutto il Parlamento, che Messina e Reggio dovevano rinascere con tutte le istituzioni loro. Seguirono altre leggi e vari decreti; fu escogitata tutta una serie di provvedimenti e furono nominate varie Commissioni per studiare ed indicare i modi più sicuri nel fine di risolvere i molteplici e complicati problemi di natura varia, avvenuti per l'immane disastro.

Ricorderò che subito fu nominata una Commissione di specialisti, sotto la presidenza del senatore Blaserna, per studiare la natura geologica dei luoghi e le cause delle correnti sismiche; ma noi conosciamo ancora poco, e siamo impotenti contro le convulsioni telluriche, che avvengono con tanta violenza al di qua e al di là dello stretto. Quindi si pensò di trovare piuttosto un tipo di case, il quale potesse risentirne il meno possibile gli effetti deleteri, e fu nominata un'altra Commissione di tecnici, la quale stabilì che le case, di speciale costruzione, debbono essere alte dieci metri o tutt'al più undici metri.

Adottato questo sistema, sorsero le quistioni di condominio delle aree, su le quali sorgevano i palazzi dei privati, alti a tre o quattro piani: a derimere le quali quistioni fu nominata un'altra Commissione sotto la presidenza del senatore Quarta e venne stabilito un Consorzio obbligatorio, fra i proprietari, col nome di «Unione messinese».

Ora, i risultati degli studi di questa Commissione sono stati concretati in articoli di legge,

che formano la parte importante del presente disegno, il quale viene ad integrare i provvedimenti precedenti.

Così, con l'aiuto continuato del Governo, e l'iniziativa privata, che è venuta da ogni regione d'Italia, possiamo rivedere sorgere presto Messina e Reggio con tutte le loro istituzioni precedenti; e il disegno che noi voteremo è un gran passo per arrivare a tale risultato.

Ringrazio dal profondo del cuore, anche a nome dei miei concittadini, il Governo, e specialmente l'onor. Giolitti, che, prima e ora, ha spiegato sempre tanto interesse per la rinascita di Messina. (*Approvazioni*).

BUSCEMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSCEMI. Io mi era proposto di non parlare, ma poichè il mio egregio amico e collega Todaro ha preso la parola, sento il dovere di dichiarare che quello che il Senato sarà per votare è il compimento dell'opera cominciata; e come messinese, come appartenente ad uno dei paesi che è stato più colpito dalla grave sventura, sento anche io il debito di ringraziare l'on. Presidente del Consiglio, tutti i ministri che hanno con lui collaborato, l'altro ramo del Parlamento, ed il Senato, e concludo con le parole del nostro stesso relatore, facendo l'augurio che questi sventurati paesi possano risorgere, mercè questi sussidi, più belli e più grandiosi di prima. Questa sarà una pagina, che, per quanto dolorosa, servirà ad affermare quella solidarietà che unisce tutte le provincie d'Italia, nel sentimento profondo dell'affetto e del culto della grande Patria italiana. (*Benissimo*).

Quindi prego il Senato di voler votare questo disegno di legge, che rappresenta, lo ripeto, un compimento necessario della patriottica opera intrapresa. Le sventurate popolazioni messinesi aspettano trepidanti il risultato della votazione, perchè l'approvazione di questo disegno di legge farà cessare uno stato di provvisorietà, che può comprendere solo chi conosce i disagi gravissimi ai quali si è andato e si va tuttora incontro!

Questo disegno di legge, che ha già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati e che certamente avrà anche quella di questo alto Consesso, servirà a metter termine ad uno stato doloroso di cose, e ad inaugurare quello assetto

definitivo delle regioni colpite dal terremoto, che è nel desiderio e nei voti di tutti gli Italiani. (*Approvazioni*).

PLUTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLUTINO. Sarò brevissimo. Sicuro di interpretare fedelmente il sentimento unanime della città di Reggio Calabria, ringrazio il Governo del Re, ed in ispecie l'onorevole Presidente del Consiglio, della presentazione di questo disegno di legge, già votato dalla Camera dei deputati, e prego il Senato di dare ad esso voto favorevole.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno (Segni di attenzione)*. Anche a nome dei miei colleghi ringrazio gli onorevoli senatori Todaro, Buscemi e Plutino delle parole che hanno voluto indirizzarci.

Sappiamo di non aver fatto nulla più del nostro dovere, perchè, di fronte al sentimento di solidarietà di tutta l'Italia, che ha confermato come l'unità morale della patria sia un fatto compiuto, il Governo non poteva a meno di fare con la maggior prontezza possibile tutto ciò che era necessario affinchè il voto espresso dal Governo e accettato dai due rami del Parlamento, di una completa rinascita di quelle città, potesse raggiungersi nel più breve termine possibile. (*Benissimo*).

Detto ciò, mi unisco agli onorevoli Todaro, Buscemi e Plutino nel pregare il Senato di voler dare voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

PROROGA DELLA TASSA DELL'ADDIZIONALE E IMPIEGO DEI RELATIVI PROVENTI.

Art. 1.

Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni.

I relativi proventi saranno destinati dal 1º gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sui proventi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di:

a) lire 39,500,000 in aggiunta a quella già disposta coll'art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) lire 6,000,000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;

c) lire 2,000,000 per la costruzione in Messina di case economiche, ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della presente legge;

d) lire 2,275,000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'Amministrazione della guerra, perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

La somma di lire 39,500,000, di cui alla lettera *a* dell'art. precedente, sarà assegnata per lire 31,100,000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per lire 8,400,000 a quello della guerra, per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare, e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

Parimenti sarà assegnata al bilancio del Ministero della guerra la somma di lire 2,275,000, di cui alla lettera *d* dell'articolo medesimo.

Saranno rispettivamente assegnate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro le somme di cui alle lettere *b* e *c*.
(Approvato).

Art. 4.

Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'art. 2, lettera *b*, sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici. Le case saranno consegnate al demanio dello Stato, che le affitterà agli aventi diritto con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le case costruite dal Ministero della guerra saranno amministrate dall'ufficio del Genio militare, ed assegnate od affittate a funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi dal regolamento suddetto.

(Approvato).

Art. 5.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case di cui ai numeri *b* e *c* dell'art. 2, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, provincie e Consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'art. 1, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonché per la costruzione delle case, di cui agli art. 2, lettera *b* e *c* e 3 della presente legge, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del Genio civile e dell'arma del Genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.

(Approvato).

Art. 7.

I fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sottoprefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località saranno, dopo costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, ceduti in proprietà alle provincie. Lo Stato avrà diritto di ottenerne la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese, di cui al numero 12 dell'art. 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269) cessassero di essere obbligatorie per le provincie.

(Approvato).

Art. 8.

I mutui, di cui all'art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale medesima; alla assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.

In tal caso, il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una, corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del comune, sarà estinta in tanti anni, quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.

La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche, e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

I mutui previsti nel citato art. 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(Approvato).

TITOLO II.

UNIONE MESSINESE.

CAPO I.

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1910, N. 466.

Art. 10.

Gli edifici o parti di edifici, danneggiati o distrutti, che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina, sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dal titolo I, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed alle eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.

Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:

a) gli edifici o parti di edifici, che costituiscano una unità o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;

b) le parti di uno stesso edificio, che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprietà a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;

c) gli edifici o le parti di vari edifici che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, qualora si verificano le condizioni di cui alla lettera precedente.

Entro lo stesso termine di 180 giorni tutti i

proprietari che, ai termini del precedente comma, non sono ammessi a fare la dichiarazione suddetta, o che, pur avendo tale facoltà, non intendano avvalersene, debbono dichiarare, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione stessa se intendono riscuotere l'indennità di espropriazione. In mancanza di dichiarazione l'indennità passerà all'Unione, mentre, in caso contrario, l'ammontare delle carature spettanti al proprietario, a norma dei citati articoli 20 e 21, verrà ridotto di una somma pari a quella rappresentante l'indennità.

La dichiarazione di cui al secondo comma sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il dichiarante non avrà dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore.

Per gli edifici industriali, il dichiarante dovrà dimostrare di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli edifici, che il comune ottenga la facoltà di espropriare, a norma dell'art. 43 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Coloro che acquistino dal comune le aree risultanti dalle espropriazioni suddette, e che, a termini degli articoli 3 e 44 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano diritto al mutuo di favore, dovranno, entro un anno dall'acquisto, o dallo sgombrò delle aree, quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dall'assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopò l'acquisto, iniziare la costruzione sulle aree stesse; ed ultimarla entro due anni dall'inizio.

Ove essi non osservino tali termini, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del primo e secondo comma del successivo art. 16, salve, per l'assegnazione delle carature, le norme, che saranno stabilite dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Unione.

Art. 12.

Gli edifici danneggiati o distrutti, compresi nel nuovo piano regolatore di Messina e non soggetti, per effetto del piano stesso, a totale o parziale espropriazione, passeranno anche essi all'Unione messinese nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, con il relativo diritto ai mutui di favore, qualora i proprietari od i condomini non si siano uniformati alle disposizioni dell'articolo seguente.

Resta salvo per i proprietari e per i condomini il diritto alle carature, a norma dei citati articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

(Approvato).

Art. 13.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge potranno, per atto di ufficiale giudiziario, dichiarare al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire o riparare gli edifici di cui all'articolo precedente:

a) coloro che abbiano la piena proprietà dell'intera area o dell'intero edificio;

b) i condomini dell'intera area o dell'intero edificio che dimostrino con atto pubblico di essersi messi d'accordo per la ricostruzione o per la riparazione dell'edificio, ovvero di aver regolato i loro rapporti a norma dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Nel caso di edifici, le cui diverse parti o i cui diversi piani appartengano a vari proprietari, l'accordo dovrà limitarsi ai proprietari dei piani o delle parti sottostanti al soffitto del primo piano, con l'eccezione di cui alla lettera c) del presente articolo. I proprietari delle altre parti o degli altri piani saranno tenuti a fare la dichiarazione per la rispettiva unità o partita catastale.

c) il proprietario di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, che voglia costruire su altra area, nell'ambito del piano regolatore e che dimostri di essere già proprietario dell'area occorrente e di avere ottenuto il permesso del sindaco, intesa la Commissione edilizia.

La dichiarazione impedirà il passaggio all'Unione così degli edifici danneggiati e delle aree degli edifici distrutti come dei relativi diritti ai mutui di favore.

Per i proprietari o condomini di piani o parti soprastanti al soffitto del primo piano la dichiarazione sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non avranno dimostrato di essere proprietari di un'area per la ricostruzione, dentro la periferia del piano regolatore, di un edificio corrispondente alla loro quota. Per gli edifici industriali occorre la dimostrazione di essere proprietari di un'area nell'ambito del territorio del comune. In mancanza di tale dimostrazione passerà all'Unione il diritto al mutuo, e dalle carature da corrispondersi ai proprietari a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà detratto l'ammontare dell'indennizzo per la quota di area, corrisposto dagli altri proprietari o condomini, ai sensi del citato art. 6.

Qualora non si sia verificato l'accordo od il regolamento di rapporti, di cui al comma *b*) del presente articolo ed i proprietari o condomini dei piani inferiori entrino perciò a far parte dell'Unione, questa dovrà corrispondere ai proprietari o condomini dei piani superiori, che dichiarino di voler ricostruire per proprio conto, l'indennizzo per la loro quota di area. Tale indennizzo sarà pagato in carature, diminuendosi proporzionalmente il numero di quelle spettanti ai proprietari o condomini dei piani inferiori.

(Approvato).

Art. 14.

Le dichiarazioni, di cui agli articoli 10 e 13, saranno notificate al prefetto ed all'Unione messinese per atto di ufficiale giudiziario.

Gli usufruttuari, usuari, creditori ipotecari ed enfiteuti, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo di favore, a norma dell'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466, dovranno fare la dichiarazione condizionata negli stessi termini, assegnati rispettivamente ai proprietari.

(Approvato).

Art. 15.

Il passaggio all'Unione messinese dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 10 ed agli articoli 12 e 13, avrà luogo in base a decreto motivato dal prefetto, emesso su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora entro un anno dalla dichiarazione di cui all'art. 13 o dallo sgombrò dell'area quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dalla assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopo la dichiarazione suddetta, il proprietario o i condomini non abbiano iniziato la ricostruzione o la riparazione, e ciò risulti da certificato dell'ufficio del Genio civile, il prefetto, con decreto motivato, dichiarerà, su richiesta dell'« Unione messinese » o d'ufficio, improduttiva di effetto la dichiarazione fatta e trasferiti all'« Unione » tanto l'edificio danneggiato o l'area dell'edificio distrutto quanto i relativi diritti ai mutui di favore, col solo obbligo per essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Lo stesso avverrà qualora, entro sei mesi dalla prova della proprietà dell'area occorrente e dallo sgombrò di essa quando questo sia stato assunto dallo Stato, da accertarsi ambedue dal prefetto su conforme parere del Genio civile; il proprietario o i condomini espropriati e quelli dei piani o delle parti soprastanti al soffitto del primo piano non abbiano iniziato la costruzione. In tal caso l'area suddetta passerà all'« Unione ».

Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato e il proprietario o i condomini abbiano all'uopo contratto un mutuo di favore, il prefetto, su richiesta della « Unione messinese » o d'ufficio, dichiarerà, con decreto motivato, il passaggio all'« Unione » tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo in essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli suddetti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagate all'Istituto mutuante, salvi i diritti del Consorziò, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.

(Approvato).

Art. 17.

Contro i decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16 è ammesso soltanto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 18.

I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti, che siano passati all'Unione a termini degli articoli precedenti, avranno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree appartenenti ad essi ed ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

Tale diritto potrà essere esercitato soltanto qualora gli interessati facciano all' « Unione » analoga dichiarazione nel termine di un anno dalla concessione del permesso di abitabilità dell'edificio ricostruito o riparato; e, nel caso che domandino di esercitarlo più condomini, si procederà fra essi al sorteggio a norma del penultimo capoverso dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il condomino, che abbia conseguito un edificio per sorteggio, non può concorrere ad altri sorteggi, se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.

(Approvato).

Art. 19.

È in facoltà dell' « Unione » di permutare col comune aree passate in sua proprietà e soggette ad espropriazione con aree comunali, divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

Art. 20.

La cessione o la vendita di quote di condominio da parte di un condomino ad un altro dello stesso edificio danneggiato o distrutto danno diritto al mutuo di favore, quand'anche siano avvenute prima del 21 luglio 1910.

(Approvato).

Art. 21.

Qualora all'atto della pubblicazione della presente legge non fossero state ancora approvate le varianti al piano regolatore di Messina, richieste con il decreto Reale del 24 giugno 1910 di approvazione del piano stesso, i termini di cui ai precedenti articoli 10 e 13 decorreranno dalla data della pubblicazione del Regio decreto approvante le dette variazioni.

(Approvato).

Art. 22.

Non è applicabile la disposizione dell'art. 68, della legge 13 luglio 1910, n. 466, quando l'area o l'edificio, per i quali dovrebbe essere pagata la differenza fra la tassa normale di registro e quella stabilita dall'art. 67 della legge stessa, siano passati all' « Unione » a norma dei precedenti articoli 12 e 16 prima che siano scaduti i tre anni dalla data del contratto di acquisto.

(Approvato).

Art. 23.

L' « Unione messinese » comincerà a funzionare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge e sarà amministrata ai sensi dell'art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466. In luogo però dei tre consiglieri eletti dai rappresentanti degli interessati ve ne sarà un solo nominato dalla Camera di commercio di Messina fra i proprietari di immobili urbani, il quale resterà in carica fino a che non sarà possibile procedere all'elezione dei tre membri suddetti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della citata legge.

Finchè il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un Commissario, nominato per Regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura industria e commercio.

(Approvato).

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dell' Unione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; e l'amministrazione può essere affidata ad un Regio commissario.

La ricostituzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero dell'interno sentita la Commissione incaricata del riparto dei proventi men-

zionati nell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzato ad anticipare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto la somma di lire un milione, esclusivamente per l'acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.

La somma, come sopra autorizzata, sarà annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro e somministrata a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12.

Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli sarà eseguito direttamente dal tesoro alle persone indicate dall'Unione messinese, in base a nulla osta da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell'Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

La somma anticipata sarà dall'Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di lire duecentomila ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-19 e sarà reintegrata al fondo dei proventi dell'addizionale.

(Approvato).

Art. 26.

Il massimo dell'assegnazione annua, di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466, è portato a lire 50.000.

(Approvato).

Art. 27.

Agli effetti dell'articolo 13 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, e dell'articolo 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'Unione messinese è equiparata agli istituti intermedi.

(Approvato).

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

CONSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE.

Art. 29.

L'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, oltre gli scopi indicati dal

l'articolo 18 della legge del 13 luglio 1910, n. 466, ha anche quello di provvedere, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla costruzione ed all'affitto di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Messina.

(Approvato).

Art. 30.

Per la costruzione delle case economiche, di cui al precedente articolo 29, sarà corrisposta all'Unione messinese la somma di lire 2 milioni, autorizzata dall'articolo 2 lettera c della presente legge.

La somma predetta sarà somministrata dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall'ufficio del Genio civile, e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 31.

Le case economiche da costruire dovranno contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina, e dovranno sorgere soltanto su aree espropriate dall'Unione in virtù dell'ultimo capoverso dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Esse non potranno essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.

Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilità, le case passeranno in libera proprietà del comune di Messina.

(Approvato).

Art. 32.

I bilanci dell'« Unione », per quanto si riferisce alla costruzione ed all'affitto delle case economiche, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati all'art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passività dipendenti dai primi o viceversa.

(Approvato).

Art. 33.

Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'« Unione messinese » godrà delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

(Approvato).

TITOLO III.

NORME PER IL PROCEDIMENTO
DI ESPROPRIAZIONE.

Art. 34.

Le stime compilate dagli Uffici del Genio civile nell'interesse dello Stato, e dagli uffici tecnici provinciali e comunali in quello delle rispettive amministrazioni, allo scopo di determinare l'indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui agli articoli 44 e 46 della legge 12 luglio 1910, n. 466, equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione si sia proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo.

(Approvato)

Art. 35.

Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenire, con citazione a biglietto, e, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'Amministrazione espropriante, all'Albo pretorio del comune, in cui i beni sono situati.

Detto avviso indicherà i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri

catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilirà il giorno della visita.

I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita avrà luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e residenti nel comune, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redigerà un verbale, in cui farà risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni, che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procederà egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma basterà a rendere valido il verbale. Esso sarà parimenti valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

(Approvato).

Art. 36.

Qualora le espropriazioni di cui all'art. 34 della presente legge siano promosse da Amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette Amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'Ufficio del Genio civile della provincia.

(Approvato).

Art. 37.

Le stime compilate agli scopi dell'art. 34, in precedenza alla pubblicazione della presente legge, avranno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza, accettati dai proprietari.

(Approvato).

Art. 38.

La procedura per la determinazione ed il pagamento delle indennità per le espropriazioni

occorrenti nei comuni e per gli scopi di cui all'art. 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà regolata dalle norme di cui ai seguenti articoli, a parziale deroga della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 39.

Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunci legali della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione, e nei modi indicati dall'art. 51 della legge citata. L'impugnativa è fatta avanti il Collegio arbitrale, di cui all'art. 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, deliberato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunciarsi in sede di opposizione al pagamento, sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal Codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 40.

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza

il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'articolo 39, quarto capoverso, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione. Restano però salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato, a norma della legge comune.

(Approvato).

Art. 41.

Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento senza che siasi addivenuto ad un accordo tra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

(Approvato).

Art. 42.

Per le occupazioni temporanee eseguite a norma dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, il decreto del prefetto, di cui all'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 39.

Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nell'articolo stesso e nei successivi 40 e 41.

(Approvato).

Art. 43.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, avranno vigore nei luoghi e per gli scopi designati all'art. 38, per il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Esse saranno applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni in corso per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi, di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Restano in vigore le disposizioni di quest' ultima legge, modificate da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188 che non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente.

(Approvato).

TITOLO IV.

MODIFICAZIONI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI PER LE NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI E RIPARAZIONI DI EDIFICI.

Art. 44.

Agli articoli 2, 3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Art. 2. — L' altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell' edificio stesso, non può di regola superare, nei terreni piani, i 10 metri.

In quelli in pendio l' altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purchè l' altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest' ultimo caso però la sopraelevazione media non potrà superare un metro e mezzo.

L' altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5.

Art. 3. — Per edifici isolati, che abbiano all' intorno un' area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all' art. 22 (comma *d*), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze sia dell' intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d' interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 16 metri, a meno che la destinazione dell' edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

L' autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione, contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell' Ufficio del Genio civile.

Art. 22. — Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell' apertura di nuove strade nell' interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) Le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10,000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a metri 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di metri 6.

b) Fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

1° di metri 3.50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 metri;

2° di metri 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di metri 8;

3° di metri uno, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni da un sol lato.

c) qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore da quelle stabilite al precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all' allineamento stradale, in misura pari alla metà della maggiore altezza.

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri, è prescritto l' isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento, quando

l'area frapposta non debba servire a pubblico passeggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio più alto.

e) Tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dovrà essere almeno di 5 metri, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passeggio.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli di isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 26. — Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo 25 potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l'altezza di 10 metri ed il numero di due piani. Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 22.

(Approvato).

Art. 45.

Alle disposizioni del titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvato col Regio decreto del 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituite le seguenti:

Sanzioni - Azioni - Procedimenti.

Art. 39. — Chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del Genio civile.

Art. 40. — Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da lire 20 a lire 2,000.

Alla stessa pena soggiace, oltre il commitente, anche il direttore, appaltatore od assun-

tore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 41. — Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il Genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficio precedente e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 42. — Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni, di cui all'articolo seguente.

Art. 43. — Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se, entro 10 giorni dalla notificazione, questi non faccia istanze per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un tegittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Sì, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma, in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.

Art. 44. — Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 40.

Art. 45. — Quando, ai fini del dibattimento, siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, ed, in mancanza, fra i liberi professionisti.

Art. 46. — I provvedimenti, di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 42, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni, o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 47. — Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione, o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

Art. 48. — Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni, come alla lettera *c*) dell'art. 42.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 49. — Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili, ed il termine per l'appello è di giorni 15, ferma, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del Codice di procedura penale.

Art. 50. — Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267 non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 51. — Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può,

per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 52. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali o forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme; e di fare denuncia delle condizioni.

(Approvato).

Art. 46.

Alle spese occorrenti per la sorveglianza, da parte del Genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sarà provveduto con i fondi, di cui all'art. 1 della presente legge.

All'uopo sarà istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

Gli eventuali recuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto.

(Approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI I TERREMOTI DEL 1905 1907-1908.

Art. 47.

A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con l'art. 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse di introdurla durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal Regio decreto 19 maggio 1910, n. 283.

Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la Commissione per il riparto dell'addizionale, a ricostruirlo, nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprietà del comune.

I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessità di riedificare sulle zone occupate da fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta Commissione per il riparto dell'addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombero dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728.

(Approvato).

Art. 48.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, è prorogato di anni due.

(Approvato).

Art. 49.

Il valore, agli effetti del mutuo, degli edifici danneggiati o distrutti nei villaggi dei comuni di Messina e di Reggio Calabria sarà determinato con le norme contenute nell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

I mutui di favore, previsti dall'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di cui al citato art. 1.

La ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati suddetti potrà essere fatta anche fuori dei limiti del piano regolatore purchè nell'ambito del territorio del comune.

(Approvato).

Art. 50.

Ai fini dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, pei condomini pertinenti a successioni non denunziate, la interpellanza sarà fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto notificato al sindaco e che sarà inserito nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

(Approvato).

Art. 51.

Qualora in Reggio Calabria si costituisca un Istituto, con riconosciute garanzie di solidità, per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potrà anticipare all'Istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire cinquecento mila.

Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma saranno stabilite col regolamento.

(Approvato).

Art. 52.

Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potrà esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal Consorzio o da altri Istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finchè duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del Consorzio o degli Istituti stessi.

Il privilegio potrà invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore.

(Approvato).

Art. 53.

Finchè non sia scaduto il termine di cui all'art. 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potrà dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 13 luglio 1910, n. 466.

Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'art. 52, legge 25 giugno 1865, n. 2539 sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente art. 10 nonchè su quelle degli immobili di cui al successivo art. 11.

(Approvato).

Art. 54.

Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree, già concordate gratuitamente, od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purchè per esse si verifichino le condizioni poste dall'articolo 6 del Regio decreto 29 luglio 1909, numero 619.

(Approvato).

Art. 55.

Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono state costruite le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono essere protrate fino al 31 dicembre 1920.

Parimenti possono essere protrate fino alla stessa data le occupazioni temporanee dei terreni sui quali siano state costruite, in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907, baracche che, pur non essendo state concesse a famiglie di lavoratori poveri, siano state conservate per ricovero della popolazione colpita dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Per l'uso di tali baracche i comuni hanno facoltà di imporre il canone, di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Le indennità dovute ai proprietari dei suoli saranno determinate nella misura fissata per l'anno in corso.

(Approvato).

Art. 56.

Dal 1° gennaio 1921 le baracche, di cui al primo comma dell'articolo precedente, diventeranno di proprietà dei comuni, a carico dei

quali saranno le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli.

(Approvato).

Art. 57.

Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale è stata fatta la concessione delle baracche.

Eguale diritto spetta ai comuni, qualora i concessionari non l'esercitino; ma, in tal caso, essi avranno facoltà di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466.

(Approvato).

Art. 58.

È data facoltà al Governo del Re di mutare, con le norme stabilite nei seguenti articoli, la circoscrizione territoriale dei comuni dei quali debbono essere spostati i centri abitati, per effetto del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542.

(Approvato).

Art. 59.

Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i comuni limitrofi, salvo per riguardo alle frazioni, le facoltà contemplate nell'art. 115 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio.

(Approvato).

Art. 60.

Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattasi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze

delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 61.

I provvedimenti sono adottati per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli dal 58 al 61 sono applicabili anche ai comuni, non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311.

(Approvato).

Art. 63.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere contemplate nella presente legge nonché quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, n. 810 e 9 luglio 1908, n. 445.

(Approvato).

Art. 64.

Sono di competenza della Commissione speciale di cui agli articoli 35 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, anche le questioni intorno alla misura della indennità dovuta ai condomini o proprietari dei piani superiori dal proprietario del suolo, e tutte le questioni che in occasione di ricostruzione o nuove costruzioni o riparazioni sorgano tra i detti condomini o proprietari, anche se solo confinanti.

(Approvato).

Art. 65.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910;

Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alle transazioni ed alle clausole penali per contratti di forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che stabilisce la competenza dei Collegi arbitrali istituiti col Regio decreto 25 novembre 1910, numero 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine per la concessione di esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, fissato dal Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine fissato dal Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362;

Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla Commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria;

Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria d'assise del Circolo di Messina siano temporaneamente tenute in Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che,

stabilisce che le udienze della Corte d'assise ordinaria del Circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del Regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto;

Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per provvedere alla integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva l'indennità spettante ai giurati, che prestano servizio nelle Corti d'assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi.

Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37 e 23 giugno 1910, n. 483;

Regio decreto 23 aprile 1911, n. 419, che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle assise di Palmi.

(Approvato).

Art. 66.

Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali, ceduti od alienati dallo Stato, ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, saranno ripartite in 48 rate, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per la scadenza delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912.

(Approvato).

Art. 67.

Il termine di cui al Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767 è prorogato fino al 31 dicembre 1911.

(Approvato).

Art. 68.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato,

tutte le disposizioni concernenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, apportandovi quelle modificazioni che siano indispensabili ai fini del coordinamento.

(Approvato).

NB. — Per gli allegati all'art. 65, vedi *Stampati della Camera*, n. 910.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910) » (N. 668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna (marzo-aprile 1910) ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 668*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinari, gli Istituti cooperativi di credito, qualunque sieno le disposizioni dei relativi statuti o di leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati ad accordare mutui ipotecari fino alla concorrenza di lire 1,000,000 allo scopo di mettere in grado i proprietari, i cui beni rustici sieno stati in parte resi perfettamente sterili e improduttivi in conseguenza della eruzione dell'Etna del 1910, di avere i mezzi per intensificare le colture negli altri beni rustici non danneggiati ed agevolare inoltre i piccoli possidenti, che abbiano interamente perduti i loro terreni, ad acquistarne altri di valore non superiore.

Alle predette operazioni di mutui sono estese, in quanto sieno applicabili, le disposizioni degli articoli 38, 40, 41 (1° comma), 49, 50, 51, 52 della legge 19 luglio 1906, n. 390.

Per provvedere al pagamento di quanto è dovuto dallo Stato sarà iscritta la somma che risulterà necessaria nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 20,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-912, per provvedere al riattamento delle strade danneggiate dalla eruzione dell'Etna.

Con tale somma il Governo del Re concederà sussidi ai comuni di Belpasso e Nicolosi in ragione del 60 per cento della spesa occorrente alle dette opere di riattamento.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia ed al comune di Catania fino alla concorrenza di lire 300,000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di una strada dall'abitato di Nicolosi all'Osservatorio astronomico Etneo.

La ripartizione tra la provincia e il comune di Catania degli oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione fra i due Enti.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione di lire 50,000 da iscriversi, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1911-912 e da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici distrutti dalle lave vulcaniche dell'eruzione dell'Etna nel marzo-aprile 1910.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto Reale, da emettersi su proposta dei ministri interessati, entro due mesi dalla

pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme per la esecuzione delle disposizioni della legge medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onor. segretario Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto al Presidente.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. (*Segni di attenzione*). Nel momento di separarci, credo di rendermi interprete del sentimento di tutto il Senato, rivolgendo un saluto, che sgorga spontaneo dal cuore, al nostro amato ed illustre Presidente, ed il cordiale augurio di rivederlo, alla ripresa dei lavori parlamentari, così robusto, vigoroso ed instancabile nell'opera sua di Presidente dell'alta Assemblea. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). A nome del Governo, mi associo al saluto rivolto all'illustre Presidente del Senato. Fu ventura per l'alta Assemblea di avere in quest'anno, che ricorda la risurrezione d'Italia, a Presidente chi ebbe una parte vivissima nei primordi dell'unità italiana. (*Vivi applausi*).

Ringrazio l'onor. Presidente del Senato e il Senato tutto della validissima opera che hanno dato al lavoro legislativo, e mi auguro che le leggi che abbiamo votato possano tornare di beneficio alle popolazioni, delle quali ultimamente ci siamo occupati, e contribuire ad ac-

crescere sempre più il credito dell'Italia di fronte alle altre nazioni.

Queste leggi dimostrano che il Parlamento rappresenta al vivo tutti gl'interessi reali del nostro paese. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. (*Segni di vivissima attenzione*). Mi è sempre molto gradita la conferma dell'affetto dei colleghi e la espressione della benevolenza di chi siede al banco del Governo. Vivamente ringrazio gli amati colleghi e l'onorevole Presidente del Consiglio, rendendo il contraccambio degli augurii. Auguro a tutti salute e letizia nei giorni in cui staremo separati. Se io, da questo banco, per il quale non so fino a quando conserverò le forze, ho soddisfatto, lo debbo alla deferenza vostra, lo debbo all'aiuto dei colleghi della Presidenza, che ringrazio, presenti ed assenti. E possa il Cielo esaudire il voto che facciamo per la conservazione del collega della Presidenza infermo, al quale si volge il nostro afflitto pensiero. (*Benissimo. Applausi*).

L'operosità del Senato fino a quest'ora è merito di chi è intervenuto agli Uffici; è principalmente merito della Commissione solerte ed assidua di finanze. Devo anche lode agli impiegati nostri amministrativi. Cominciò l'anno con un argomento, che poteva commuovere: la discussione della riforma del Senato. Nel corso dell'anno avemmo esultanze nazionali e lutti, principalmente quello, a cui tutti partecipiamo tuttora, della Augusta Famiglia Reale. (*Applausi*). Ma nè gioie, nè dolori ci distolsero dalle nostre funzioni, meno che per brevi ore. Ed anche quella discussione di noi stessi, del nostro essere, della nostra costituzione, non ci turbò, non ci commosse; non ne uscimmo feriti. Il Senato si mantenne alla sua altezza: basta a noi la nostra origine, bastano le nostre tradizioni a darci forza e vigore per continuare nell'adempimento dei nostri doveri per le necessità e le utilità dello Stato. Così sia sempre per il bene inseparabile del Re e della Patria! (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Proposta del senatore Lucca.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Mentre ancora risuona l'eco festante del saluto che noi abbiamo mandato al nostro

Presidente, a lui che anche nella tarda età veneranda trova, nel sempre fervido culto del sentimento del dovere, le gagliardie della sua mirabile giovinezza, mentre ancora risuona questa eco, a me pare che noi non dobbiamo dimenticare una parola cortese che il Presidente del Consiglio ha rivolto al Senato per la diligenza con la quale ha adempiuto al suo dovere.

Sento d'interpretare il pensiero e il sentimento di tutti i colleghi, ricambiando al Presidente del Consiglio il suo cortese saluto, ed affermando a noi stessi e a lui che se il Paese deve al Senato un lavoro fecondo, lo deve per le iniziative che sono venute dal Governo. (*Vivi applausi*).

Mi suggerisce l'onorevole senatore Cefaly di richiamare anche un delicato pensiero che il nostro Presidente ha avuto per un nostro collega, che da due mesi ci manca, e che sentiamo qual vuoto abbia lasciato tra noi.

Onorevoli colleghi. Poche ore or sono io mi trovavo presso il nostro collega Rattazzi e nelle sue parole sentivo quanto fosse il rammarico di non essersi potuto trovare tra noi, partecipe del lavoro fecondo di queste ultime tornate del Senato. A me, che portavo a lui il saluto affettuoso e caldo di amicizia e di affetto di quanti senatori hanno il sentimento di riconoscere quanta parte egli sia di noi, egli ogni giorno, ed oggi ancora, mi diceva: « Ricambia a tutti i colleghi questa manifestazione di amicizia, che è l'unico conforto in queste mie ore angosciate ». (*Approvazioni vivissime*).

Signori, poichè il nostro Presidente ha avuto il pensiero gentile di ricordarlo, vogliamo che anche il nostro pensiero si unisca al suo, ed oggi, in quella casa sconfortata dalle trepide ansie, vada confortatrice una parola di augurio di questa alta Assemblea. (*Vivissime approvazioni - Applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo una parola di ringraziamento al senatore Lucca. Qualche volta accade che vi sia tra noi un po' di vivacità nella discussione, ma questa non ha mai turbato la reciproca stima. Ed io gli sono riconoscente delle sue parole e gli sono ancora più grato per il ricordo che ha fatto dell'illustre sena-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 LUGLIO 1911

tore Rattazzi, al quale egli sa quanta sincera amicizia mi congiunga. Mi unisco perciò a lui nella proposta di mandare al nostro comune amico e vostro collega così insigne, il salute del Senato e del Governo, e l'augurio che possa la sua salute ancora rinfrancarsi. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò un dovere di dar notizia al collega Rattazzi dei voti augurali del Senato. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco-Roberto, Barzellotti, Basile, Bensa, Blaserna, Borgatta, Buscemi.

Camerano, Casana, Cefaly,

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Frascara.

Giordano Apostoli, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lojodice, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Mele, Minervini, Mortara.

Panizzardi, Pasolini, Paternò, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Plutino, Ponzio-Vaglia, Salvarezza, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata:

Senatori votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per le comunicazioni ferroviarie fra Genova e la valle del Po:

Senatori votanti	73
Favorevoli	68
Contrari	5

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi dei comuni colpiti dal terremoto e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi:

Senatori votanti	73
Favorevoli	67
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna:

Senatori votanti	73
Favorevoli	64
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione dei locali degli Uffici dello Stato nella Capitale:

Senatori votanti	73
Favorevoli	61
Contrari	12

Il Senato approva.

Gli onorevoli senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 26 luglio 1911 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.